

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05 agosto 2024 con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti ;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente al Dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e la parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo V - Bonifica dei siti contaminati”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. n. 308 del 24/12/2015 “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;
- VISTA** la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
- VISTO** il decreto assessoriale 30/03/2007 “Prime disposizioni d’urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 08/05/2007, n. 13 e in particolare l’art. 1 “Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti S.I.C. e Z.P.S.”;
- VISTO** il decreto assessoriale 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell’articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTA** la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l’art. 60 “Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell’art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022, così come modificato dal decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023, “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303”;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)” come modificata dalla deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020, con le quali:
- l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale preposta all’adozione dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di V.A.S., V.I.A., P.A.U.R. e A.I.A. (in questo caso fatta eccezione per le istruttorie di cui all’art. 1 co. 6 della legge regionale n. 3/2013) di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii., rimanendo in capo al D.R.A. i propedeutici adempimenti istruttori di natura gestionale;
 - il D.R.A. è stato individuato quale Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti di valutazione preliminare, verifica di assoggettabilità a V.A.S. e verifica di assoggettabilità a V.I.A. di cui alla parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché di screening V.INC.A. di cui al D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale” come modificato in ultimo dall’art. 22 comma 1 della legge regionale 10/08/2022, n.16;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (nel seguito “C.T.S.”);
- VISTI** i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 132/Gab del 17/04/2024;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta

applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 “Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 che ha regolato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il funzionamento della Commissione ed individuato gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 579 del 13 dicembre 2022 recante: “ Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Avviso pubblico volto all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei componenti. Atto di indirizzo volto alla riforma del predetto Organismo”;
- VISTA** la deliberazione della G.R. n. 70 del 10 febbraio 2023, recante “Commissione Tecnica Specialistica di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e ss.mm.ii. e art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con la quale sono state apprezzate le proposte modificative della CTS in ordine all’articolazione delle Sottocommissioni, ai requisiti di ammissione richiesti per l’individuazione dei componenti, al regolamento di funzionamento ed ai compensi, nei termini ed alle condizioni descritte nella nota assessoriale prot. n.1471/Gab del 9/02/2023, tenuto conto che nell’ambito delle competenze attribuite alla Sottocommissione Pianificazione Territoriale, devono specificarsi quelle relative alle Zone Economiche Speciali (ZES);
- VISTO** il decreto assessoriale n. 53/Gab del 21/02/2023 che ha introdotto i nuovi requisiti di ammissione per l’individuazione dei componenti della CTS;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 194/Gab del 31/05/2023 che ha revocato, a far data dal 01/07/2023, il D.A. 265/Gab del 15/12/2021 ed ha attualizzato l’organizzazione ed il funzionamento della CTS, individuando gli obblighi, i compiti e le funzioni assegnati al predetto Organismo in conformità alle modifiche normative ed all’atto di indirizzo della Giunta Regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 238/Gab del 30/06/2023 che ha prorogato la vigenza del D.A. 265/Gab del 15/12/2021 fino a tutto il 31/07/2023, sospendendo pertanto fino a tale data l’efficacia del D.A. n. 194/Gab del 31/05/2023;
- VISTA** la legge regionale 08/04/2010, n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 10 del 21/04/2017 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia”;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 8 del 12/03/2021 “Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale
- VISTA** la nota assunta al protocollo D.R.A. al n. 81208 del 01/12/2021, perfezionata in data 23/12/2021 (prot. D.R.A. n. 86364), con cui la RENTECO S.r.l. (nel seguito “proponente”) ha presentato al Servizio 1 D.R.A., tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti> - Cod. Istanza 1065), istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – comprendente il provvedimento di V.I.A. - per il “*Progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare su terreno sito in c. da Petrarò*” – *Comune di Melilli (SR)*” nel seguito “progetto” allegando allo scopo la documentazione consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 1696).
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 86966 del 27/12/2021 di comunicazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., di avvenuta pubblicazione della documentazione di progetto per la verifica della completezza documentale per i soli Enti/Amministrazioni competenti;
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 5202 del 28/01/2022, perfezionata con nota prot. 7669 del 08/02/2022, di richiesta integrazioni ai sensi del comma 3 dell’art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota del 28/02/2022 acquisita al prot. D.R.A. al n. 11838 del 28/02/2022 e la nota prot. D.R.A. n. 13375 del 04/03/2022 con cui il proponente ha riscontrato le richieste pervenute dagli enti;

- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 14749 del 09/03/2022 di comunicazione dell'esito della fase di verifica documentale e di avvio della fase di consultazione pubblica di cui al comma 4 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- PRESO ATTO** che trascorsi i 30 giorni assegnati dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico potenzialmente interessato;
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 25178 del 12/04/2022 di comunicazione dell'esito della fase di consultazione pubblica e di avvio della fase delle eventuali richieste di integrazioni di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota del Comune di Melilli prot. n. 10951 del 12/04/2022 (prot. D.R.A. n. 25644 del 13/04/2022) con la quale ha trasmesso una petizione popolare del Comitato "Pro Mungina" contro la realizzazione del progetto;
- VISTA** la nota del Comune di Melilli prot. n. 13347 del 06/05/2022 (prot. D.R.A. n. 33029 del 09/05/2022) recante richiesta integrazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riscontrata dal proponente con nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 42549 del 08/06/2022;
- VISTA** la nota del Genio Civile di Siracusa prot. n. 70273 del 11/05/2023 (prot. D.R.A. n. 34089 del 11/05/2022) recante richiesta integrazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riscontrata dal proponente con nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 43093 del 10/06/2022;
- VISTA** la nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. n. 2849 del 12/05/2022 (prot. D.R.A. n. 34427 del 12/05/2022) recante osservazioni e richiesta integrazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., riscontrata dal proponente con nota acquisita al protocollo D.R.A. al n. 43084 del 10/06/2022;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) C.T.S. n. 185/2022 del 27/10/2022, approvato nella seduta plenaria del 27/10/2022, trasmesso al Servizio 1 con nota prot. n. 79372 del 02/11/2022, recante richiesta di chiarimenti e integrazioni ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 80360 del 07/11/2022 con la quale è stato notificato il P.I.I. n. 185/2022 del 27/10/2022 al proponente, affinché potesse riscontrare le richieste di integrazioni ivi formulate;
- VISTA** la nota del proponente del 23/11/2022, acquisita al prot. D.R.A. al n. 85421 del 24/11/2022, con la quale questi ha fatto richiesta motivata al Servizio 1 D.R.A. di estensione dei termini concessi per riscontrare le richieste di cui al P.I.I. n. 185/2022;
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 86271 del 28/11/2022 di concessione dell'estensione per ulteriori 150 giorni dei termini per la trasmissione delle integrazioni di cui al P.I.I. n. 185/2022;
- VISTA** la nota del 28/04/2023 acquisita al prot. D.R.A. al n. 29877 del 28/04/2023 e la nota del 03/05/2023 acquisita al prot. n. 30993 del 03/05/2023 con le quali il proponente ha riscontrato le richieste di cui al P.I.I. C.T.S. n. 185/2022;
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 45609 del 19/06/2023 di comunicazione dell'esito della verifica documentale e di avvio della nuova fase di consultazione pubblica di cui al comma 5 dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota del 04/07/2023 (prot. D.R.A. n. 51363 del 05/07/2023) dell'associazione La Ginestra Villasmundo, recante osservazioni sul progetto;
- VISTA** la nota prot. n. V/6438 del 04/07/2023 (prot. D.R.A. n. 51602 del 06/07/2023) dell'associazione Italia Nostra, recante osservazioni sul progetto;
- VISTA** la nota prot. D.R.A. n. 48214 del 27/06/2023 del Servizio 1 D.R.A., recante indizione e convocazione della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis comma 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., da tenersi in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 19 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., con fissazione al 11/07/2023 della prima riunione in via telematica-modalità audio/video tramite piattaforma Skype ex art. 19-bis della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii.;
- RICHIAMATI** integralmente i verbali delle riunioni delle Conferenze di Servizi ex art. 27-bis co. 7 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tenutesi in data 11/07/2023 e in data 31/08/2023, nel corso delle quali sono stati complessivamente acquisiti i seguenti atti e determinazioni:
- nota prot. n. 1621 del 18/01/2022 (prot. D.R.A. n. 2674 del 18/01/2022) del Comune di Melilli recante parere VIA negativo;
 - nota prot. n. 3489 del 04/05/2022 (prot. D.R.A. n. 31885 del 06/05/2022) del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - Soprintendenza BB.CC.AA. Siracusa, recante parere positivo;
 - nota prot. n. 61370 del 30/06/2023 (prot. D.R.A. n. 54616 del 17/07/2023) del Comando Corpo Forestale

- Ispettorato Ripartimentale Di Siracusa recante dichiarazione di non competenza;
 - nota prot. n. 11412 del 04/07/2023 (prot. D.R.A. n. 54679 del 17/07/2023) di IRSAP, recante parere positivo con prescrizioni;
 - nota sottoscritta con firma autografa da un gruppo di cittadini, acquisita al prot. D.R.A. al n. 54739 del 17/07/2023, recante osservazioni contrarie al progetto;
 - note dell'associazione Legambiente Sicilia, acquisite al prot. D.R.A. al n. 54646 del 17/07/2023 e al n. 56351 del 21/07/2023, recanti rispettivamente osservazioni sul progetto e trasmissione di un dossier sulle problematiche ambientali dell'area di progetto;
 - nota prot. n. 45735 del 31/08/2023 (prot. D.R.A. n. 64843 del 31/08/2023) di ARPA Sicilia, recante richiesta di revisione del P.M.A.;
 - nota prot. n. 22264 del 31/08/2023 (prot. D.R.A. n. 69185 del 20/09/2023) del Comune di Melilli - Settore Territorio - Urbanistica - Ambiente recante parere negativo sul progetto;
- VISTA** la nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. n. 1176 del 30/08/2023 (prot. D.R.A. n. 64707 del 30/08/2023), non acquisita in CdS per un ritardo nella protocollazione, recante ulteriori osservazioni e richiesta di chiarimenti;
- VISTA** la nota di Legambiente Sicilia del 01/09/2023 (prot. D.R.A. n. 65178 del 01/09/2023) recante ulteriori osservazioni sul progetto;
- VISTA** la nota del proponente prot. 006-15-GEN/2023 del 19/09/2023 (prot. D.R.A. n. 69072 del 19/09/2023) di riscontro al parere negativo del comune di Melilli;
- VISTA** la nota del Servizio 1 D.R.A. prot. n. 69242 del 20/09/2023 con la quale è stato notificato al proponente il verbale della seconda riunione della CdS del 31/08/2023 e contestualmente è stata trasmessa la nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. n. 1176 del 30/08/2023 concedendo 15 giorni per riscontrare le richieste di chiarimenti;
- VISTA** la nota prot. n. 15158 del 21/11/2023 (prot. D.R.A. n. 84560 del 21/11/2023) del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Siracusa recante parere di esclusione dagli obblighi di cui al D.P.R. 151/2011 e al D.L. 139/06 per il progetto;
- ACQUISITO** con prot. D.R.A. n. 15209 del 08/03/2024 il verbale del 15/02/2024 dell'audizione del proponente in CTS, richiesta in data 07/02/2024 (prot. D.R.A. n. 8040) e convocata dal Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 9360 del 14/02/2024;
- ACQUISITO** il parere istruttorio conclusivo (P.I.C.) C.T.S. n. 452/2024 approvato nella riunione plenaria del 12/07/2024 recante parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale al "*Progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare su terreno sito in c.da Petraro*" - Comune di Melilli (SR)" Cod. progetto SR_012_RIF0007, Cod. Procedura 1696, proponente ditta RENTECO S.r.l., , composto da n. 38 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta riunione e trasmesso al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 51811 del 17/07/2024;
- RICHIAMATO** l'art. 6 comma 10-bis del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., così come introdotto dal Decreto Legge 31/05/2021 n. 77, convertito con legge 29/07/2021 n. 108, che dispone che ai procedimenti di V.I.A. non si applica quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/90;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter concludere la fase del procedimento concernente la V.I.A. del progetto, quest'ultimo costituito da tutti gli elaborati consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (<https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 1696), con l'adozione di un provvedimento non favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto;
- FATTI SALVI** vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime giudizio di compatibilità ambientale non favorevole ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "*Progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare su terreno sito in c.da Petraro*" - Comune di Melilli (SR)", Cod. progetto SR_012_RIF0007, Cod. Procedura 1696, proponente ditta RENTECO S.r.l..

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere C.T.S. n. 452/2024 approvato nella seduta del 12/07/2024 e composto da n. 38 pagine al netto dell'attestazione dei presenti alla suddetta seduta, nel quale sono esposte le motivazioni della decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 25 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle informazioni contenute nella documentazione progettuale depositata dal proponente consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 1696).

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii. il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato, nonché per estratto nella G.U.R.S..

Ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Cod. Procedura 1696).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica se anteriore, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

FIRMATO

L'Assessore

On.le Avv. Giuseppa Savarino



Codice procedura: 1696

Classifica: SR_012_RIF0007

Proponente: RENTECO S.R.L.

OGGETTO: “Progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare su terreno sito in c.da Petrarò” - Comune di Melilli (SR)”.

Procedimento: Procedimento di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto.

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni che sono state fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul nuovo portale regionale.

Parere Istruttorio Conclusivo P.I.C. C.T.S. n. 452/2024 del 12/07/2024

Proponente	RENTECO S.R.L.
Sede Legale	Via Alfredo Agosta n. 123 C.da Torre Allegra Zona Industriale - Catania
Capitale Sociale	€ 30.000,00
Legale Rappresentante	Walter Magnano di San Lio
Progettisti	Arch. Giuseppe Pulvirenti; Dott. Gregorio Mirone; Dott. Geol. Maurizio D'Angelo
Località del progetto	Comune di Melilli (SR) – C.da Petrarò
Data presentazione al dipartimento	23/12/2021 (prot. DRA n. 86364)
Data procedibilità	09/03/2022
Data Richiesta Integrazione Documentale	08/02/2022
Versamento oneri istruttori	€ 11.233,25
Valore opera	€ 2.155.590,46
Parere Istruttorio Intermedio	P.I.I. n. 185/2022 del 27/10/2022
Conferenze di Servizi	- 1ª Conferenza di Servizio del 11/07/2023 - 2ª Conferenza di Servizio del 31/08/2023



Responsabile del procedimento	Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Ricco Michele
Contenzioso	-----
Condivisione Gruppo Istruttorio	20/06/2024

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana-Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e s.m.i., ed alla



stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all'esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l'art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” nelle parti ancora vigenti;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12/10/2023 n. 12;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;



VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

VISTO il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 121, recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, che modifica e integra il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante: “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS";

VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)" che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 "*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*";

VISTO il D.A. n. 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l'efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all'attuale composizione della CTS;

VISTO il D.A. n. 365/GAB del 07/11/2023 con il quale è stato nominato un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 372/Gab del 09/11/2023 con il quale è stata rinnovata la nomina del Segretario della CTS;

VISTO il D. A. n. 373/Gab del 09/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.A. n. 381/Gab del 20/11/2023 con il quale si è proceduto alla nomina di un nuovo componente della CTS;

VISTO il D.D.G. n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15.03.2024), recante: *Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica*;



VISTO il D.A. n. 132/Gab. del 17.04.2024 con il quale si è proceduto alla nomina di 11 nuovi componenti della CTS;

VISTA l'Istanza del **Proponente**, acquisita al prot. DRA n. 86364 del 23/12/2021, di attivazione della procedura di V.I.A. ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del medesimo decreto, relativa all'intervento: "Progetto di una discarica per rifiuti non pericolosi da realizzare su terreno sito in c.da Petrarò" - Comune di Melilli (SR)";

VISTA la nota prot. n. 14749 del 09/03/2022 recante *Comunicazione esito fase verifica completezza documentale e avvio fase consultazione Pubblica* e ribadito che ai sensi del D.A. n. 265/2021 ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana;

VISTA la seguente corrispondenza amministrativa afferente alla procedura in argomento e presente nel Portale della Regione Siciliana:

Prot.	Data	Descrizione
81208	01/12/2021	DITTA - ISTANZA VIA/PAUR REV0
84094	14/12/2021	DRA/S1 - RICHIESTA PERFEZIONAMENTO ISTANZA
86364	23/12/2021	DITTA - ISTANZA VIA/PAUR REV1
86966	27/12/2021	DRA/S1 - AVVIO FASE VERIFICA COMPLETEZZA DOCUMENTALE (ART. 27-BIS COMMA 3)
3519	21/01/2022	GENIO CIVILE - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 3)
5202	28/01/2022	DRA/S1 - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 3)
5536	31/01/2022	SOPRINTENDENZA BBCCAA - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 3)
7669	08/02/2022	DRA/S1 - PERFEZIONAMENTO RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 3)
11838	28/02/2022	DITTA - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PER GENIO CIVILE (ART. 27-BIS COMMA 3)
13375	04/03/2022	DITTA - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PER BBCCAA (ART. 27-BIS COMMA 3)
14749	09/03/2022	DRA/S1 - AVVIO FASE CONSULTAZIONE PUBBLICA (ART. 27-BIS COMMA 4)
21735	31/03/2022	LEGAMBIENTE - ISTANZA ACCESSO ATTI
22756	04/04/2022	DRA/S1 - RISCONTRO ISTANZA ACCESSO ATTI LEGAMBIENTE
25178	12/04/2022	DRA/S1 - AVVIO FASE VERIFICA ADEGUATEZZA DOCUMENTALE (ART. 27-BIS COMMA 5)
25644	13/04/2022	COMUNE DI MELILLI - TRASMISSIONE OSSERVAZIONI COMITATO PRO MUNGINA (ART. 27-BIS COMMA 4)
33029	09/05/2022	COMUNE DI MELILLI - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 5)
34089	11/05/2022	GENIO CIVILE SR - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 5)
34427	12/05/2022	LIBERO CONSORZIO COMUNALE SR - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 5)
42549	08/06/2022	DITTA - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PER COMUNE DI MELILLI (ART. 27-BIS COMMA 5)
43084	10/06/2022	DITTA - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PER LIBERO CONSORZIO COMUNALE SR (ART. 27-BIS COMMA 5)
43093	10/06/2022	DITTA - TRASMISSIONE INTEGRAZIONI PER GENIO CIVILE SR (ART. 27-BIS COMMA 5)
69571	26/09/2022	DITTA - SOLLECITO
79372	02/11/2022	CTS - TRASMISSIONE PII N. 185/2022
80360	07/11/2022	DRA/S1 - RICHIESTA INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 5)
85421	24/11/2022	DITTA - RICHIESTA PROROGA PER TRASMISSIONE INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 5)
86271	28/11/2022	DRA/S1 - CONCESSIONE PROROGA PER TRASMISSIONE INTEGRAZIONI (ART. 27-BIS COMMA 5)
6548	01/02/2023	ARTA - RICHIESTA RAPPORTO A DRA SU INTERROGAZIONE ON. CARTA
7824	06/02/2023	DRA - RICHIESTA RAPPORTO SU INTERROGAZIONE ON. CARTA



Prot.	Data	Descrizione
7856	06/02/2023	DRA/S1 - RAPPORTO A DRA SU INTERROGAZIONE ON. CARTA
44484	15/06/2023	NOTA PROPONENTE DI SOLLECITO ALLA CONVOCAZIONE CDS
45609	19/06/2023	ESITO FASE VERIFICA DOCUMENTALE E AVVIO NUOVA CONSULTAZIONE PUBBLICA
48214	27/06/2023	INDIZIONE CDS E CONVOCAZIONE PRIMA RIUNIONE 11/07/2023
52394	10/07/2023	AUTORIZZAZIONE A ITALIA NOSTRA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA CDS
54189	14/07/2023	RICHIESTA COMUNE DI MELILLI DI SOSPENSIONE PUBBLICAZIONE
57521	26/07/2023	NOTIFICA VERBALE I CDS DEL 11/07/2023
63053	18/08/2023	DRA/S1 - NOTA CONVOCAZIONE II CDS DEL 31/08/2023
69072	19/09/2023	PROPONENTE - RISCONTRO PARERE COMUNE DI MELILLI ESPRESSO IN CDS
69242	20/09/2023	NOTIFICA VERBALE II CDS E NOTA DEL LIBERO CONSORZIO SR
69930	22/09/2023	RICHIESTA POSTICIPO CDS
76607	18/10/2023	COMUNICAZIONE CONCLUSIONE FASE DI ACQUISIZIONE PARERI AI FINI DELLA VIA
83652	16/11/2023	PROPONENTE - RISCONTRO NOTA VVFF 14197 DEL 27/10/2023
84347	20/11/2023	PROPONENTE - RISCONTRO ALLA NOTA VV.FF. SIRACUSA PROT. N. 14107 DEL 27/10/2023
84560	21/11/2023	VV.FF. SR - ESCLUSIONE PROGETTO DA OBBLIGHI DPR 151/2011 E D.L. 139/06

VISTE le osservazioni formulate da:

- "LA GINESTRA VILLASMUNDO - A.P.S." (prot. DRA n. 51363 del 05/07/2023);
- ASS. ITALIA NOSTRA (prot. DRA n. 51602 del 06/07/2023);
- LEGAMBIENTE (prot. DRA n. 54646 del 17/07/2023);
- GRUPPO DI CITTADINI (prot. DRA n. 54739 del 17/07/2023);
- LEGAMBIENTE - TRASMISSIONE DOSSIER (prot. DRA n. 56351 del 21/07/2023);
- LEGAMBIENTE - OSSERVAZIONI SULLA II CDS DEL 31/08/2023 (prot. DRA n. 65178 del 01/09/2023);

VISTI i Pareri formulati da:

- **COMUNE DI MELILLI** (prot. DRA n. 2674 del 18/01/2022) - parere non favorevole;
- **SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI – SIRACUSA** (prot. DRA n. 31885 del 06/05/2022) – parere di non competenza ai fini paesaggistici, stante l'insussistenza di vincoli paesaggisti nell'area di intervento e parere di compatibilità ai fini della tutela archeologica;
- **COMANDO CORPO FORESTALE - ISPettorato Ripartimentale di Siracusa** (prot. DRA n. 54616 del 17/07/2023) – parere di non competenza, stante che l'intervento non ricade in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, ex R.D. 3267/1923;
- **IRSAP** (prot. DRA n. 54679 del 17/07/2023) – attestazione che il progetto ricade in area destinata a trattamento rifiuti nel Piano Regolatore Industriale di Siracusa, nelle quali si applicano le prescrizioni dell'art. 17 delle Norme di Attuazione del P.R.A.S.I.S.;
- **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA** (prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023) – ulteriori osservazioni alle controdeduzioni del Proponente;
- **ARPA SICILIA** (prot. DRA n. 64843 del 31/08/2023) – richiesta revisione del PMA;
- **COMUNE DI MELILLI** (prot. DRA n. 69185 del 20/09/2023) – parere non favorevole Settore Terri-



torio – Urbanistica – Ambiente;

- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – SIRACUSA** (prot. DRA n. 79052 del 27/10/2023) – richiesta integrazioni;
- **COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO – SIRACUSA** (prot. DRA n. 84560 del 21/11/2023) – parere di non assoggettabilità agli obblighi previsti per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, ai sensi del combinato disposto normativo, tra il D.P.R. 151/2011 e il D.L.vo n. 139 del 08.03.06;

LETTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente per il tramite del Portale della Regione Siciliana (allegati all'istanza prot. DRA n. 86364 del 23/12/2021):

1. ISTANZA
2. SHAPE FILES (ZIP)
3. COMPUTO METRICO
4. SCHEDE DI SICUREZZA
5. PIANO DI GESTIONE OPERATIVA
6. PIANO DI GESTIONE POST OPERATIVA
7. PIANO DI RIPRISTINO AMBIENTALE
8. PIANO FINANZIARIO
9. RICEVUTA VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI 05/08/2011
10. DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA PULVIRENTI
11. DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' URBANISTICA
12. RICEVUTA VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI 21/10/2021
13. CONTRATTO D'AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA
14. RELAZIONE IDROGEOLOGICA
15. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
16. TAVOLA DEI VINCOLI
17. PLANIMETRIA STATO DI FATTO
18. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
19. PLANIMETRIA CANTIERE
20. AVVISO AL PUBBLICO
21. PROFILI STATO DI FATTO
22. PLANIMETRIA STATO DI FATTO
23. PROFILI STATO DI PROGETTO
24. PLANIMETRIA RETE VIARIA
25. PLANIMETRIA RETE DRENAGGIO PERCOLATO
26. PLANIMETRIA REGIMENTAZIONE ACQUE BIANCHE E PRIMA PIOGGIA
27. PLANIMETRIA AREA ACCETTAZIONE E SERVIZI
28. PLANIMETRIA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE
29. PARTICOLARE ATTREZZATURE ED IMPIANTI AREA SERVIZI
30. PARTICOLARE SISTEMA PROTEZIONE FONDO VASCA
31. PARTICOLARE PESA
32. PARTICOLARE RECINZIONE E CANCELLI
33. PARTICOLARE AREA LAVAGGIO MEZZI
34. PARTICOLARE TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE
35. PLANIMETRIA STATO FINALE



36. PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO
37. UBICAZIONE PIEZOMETRI E MONITORAGGIO
38. MONITORAGGIO GESTIONE OPERATIVA
39. RELAZIONE TECNICA GENERALE
40. STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
41. SINTESI NON TECNICA
42. RELAZIONE DI RIFERIMENTO AIA
43. SCHEDE AIA
44. SCHEDE DI SINTESI
45. DECRETO MINISTERIALE SULLA CARATTERIZZAZIONE DEL SITO
46. DICHIARAZIONE PROFESSIONISTA MIRONE
47. DICHIARAZIONE ELENCO PROFESSIONISTI
48. QUADRO ECONOMICO
49. ANALISI PREZZI
50. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

LETTA la seguente documentazione integrativa trasmessa dal Proponente per il tramite del Portale della Regione Siciliana:

Prot.	Data	Descrizione
86364	23/12/2021	Come da richiesta del Servizio 1, prot. n. 84094 del 14/12/2021
11838	28/02/2022	Risposta a quesiti posti dal Genio Civile
13375	04/03/2022	Integrazione alla Studio di Impatto Ambientale come da richiesta della Soprintendenza di Siracusa
42549	08/06/2022	Risposta Alla Nota del Comune di Melilli n. protocollo 0013347 del 06/05/2022 ed inserita nel portale il 09/05/2022
43084	10/06/2022	Integrazione alla Nota del Libero Consorzio Comunale di Siracusa prot. 2849 sett. X del 12 maggio 2022
43093	10/06/2022	Integrazione alla richiesta di integrazione documentale dell'ufficio del Genio Civile di Siracusa prot. 70273 dell'11/06/2022

LETTO il **Parere Istruttorio Intermedio “PII” n. 185/2022 del 27/10/2022** di questa CTS che ha evidenziato **n. 39 criticità**;

LETTO il verbale della 1^a Conferenza di servizi (CdS) dell'11/07/2023;

VISTI i seguenti elaborati trasmessi dal Proponente per il tramite del Portale della Regione Siciliana a seguito del citato PII (allegati all'istanza prot. DRA n. 29877 del 28/04/2023):

- Istanza-VIA-PAUR (integrazione)
- Elaborato 5.22_Computo Metrico
- Elaborato 6.1_Piano Gestione Operativa
- Elaborato 6.3_Piano Gestione Post-Operativa
- Elaborato 7_Piano Finanziario
- Certificato Destinazione Urbanistica Comune di Melilli
- Nota IRSAP su Destinazione d'uso dell'area
- Indicazione presunta Quantità Codici CER
- Elaborato 5.2_Inquadramento Territoriale
- Elaborato 6.2 Piano Sorveglianza e Controllo
- Elaborato 6.2 All.2_Monitoraggio



- Elaborato 6.2 All.3_Mappa Punti Prelievi Esterni all'Area Discarica
- Relazione Previsionale sull'Impatto Atmosferico
- Valutazione Previsionale di Impatto Acustico
- Valutazione di Impatto Sanitario - VIS
- Quadro Ambientale
- Piano Monitoraggio Ambientale (PMA)
- Relazione su Interventi di Riqualificazione Ambientale, Opere a Verde ed Opere di Mitigazione
- Valutazione Previsionale di Impatto sul Traffico

VISTI gli ulteriori elaborati trasmessi dal Proponente per il tramite del Portale della Regione Siciliana a seguito del citato PII (allegati all'istanza prot. DRA n. 30993 del 03/05/2023):

- Elaborato 3 - Studio Impatto Ambientale
- Elaborato 5.24 Allegato 3 - Cantierizzazione
- Rapporto Tecnico di Prova sul Monitoraggio Geotecnico
- Nota di Sintesi su Rilievi da CTS
- Accordo non vincolante Dusty-Renteco
- Elaborato 5.3 - Tavola dei Vincoli

LETTO il verbale della 2^a Conferenza di servizi (CdS) del 31/08/2023;

LETTA la seguente documentazione integrativa trasmessa dal Proponente a seguito della 2^a Conferenza di servizi (CdS) del 31/08/2023, per il tramite del Portale della Regione Siciliana:

Prot.	Data	Descrizione
69072	19/09/2023	Osservazioni al parere del Comune di Melilli del 31/08/2023, nota prot. 22264
84347	20/11/2023	Riscontro di Rentecosrl alla nota prot. 0014197 del 27.10.2023 del Comando dei Vigili del Fuoco di Siracusa

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi della capacità di **80.000 mc**, in contrada Petraro del Comune di Melilli, su una superficie di **12.891 mq** di cui **7.350 mq** occupati dal bacino della discarica.

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che, in merito al **Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS)**, il Proponente afferma che *sulla base dei dati di produzione di rifiuti speciali non pericolosi riportata nel piano regionale, nel piano provinciale e nel Rapporto Rifiuti, riferito l'uno ai dati dell'anno 2010 e l'altro in base ai dati dell'anno 2014 (ultimi dati disponibili) la discarica in oggetto rientra pienamente nelle previsioni programmatiche delle esigenze in base alle produzioni. (...) Anche In riferimento al Cap. IX° "La localizzazione impiantistica – linee guida" riportate nell'aggiornamento del PRGSR del 22.02.2017 per nuove iniziative, la scelta progettuale, in relazione al fattore ambientale, risulta, come criteri, tra quelle riportate come "preferenziali", senza che alcun fattore ambientale ad esso rapportabile ricade tra quelli definiti "vincolante", "escludente" o "penalizzante". (...) quindi, s'inserisce bene nella zona recando sicuri benefici all'ambiente circostante in quanto, oltre a colmare un deficit nel sistema di smaltimento rifiuti realizza il recupero, ad esercizio ultimato e dopo la rinaturalizzazione prevista dell'area interessata, di una porzione di territorio oggi compromessa dalle precedenti attività di escavazione. (...) l'area dista dal centro abitato più vicino, Villasmundo frazione di Melilli, 2,3 Km.*

CONSIDERATO che, in relazione al **Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria**, il Proponente



afferma che nell'allegato RS06SIA0002A0 è riportata la previsione per PM10 e PM2,5 unici inquinanti possibili provenienti dalla movimentazione dei mezzi di trasporto e movimentazione, il cui dato risulta inferiore ai limiti della norma.

CONSIDERATO che, in merito al **Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)**, il Proponente afferma che il sito in cui verrà realizzata la discarica non è vicino a corsi d'acqua, idrografia e zone limitrofe e non è stato interessato da inondazioni ed eventi storici. Inoltre, il sito della discarica non ricade: (i) Nella mappa delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni (APSFR); (ii) Nella mappa di pericolosità di alluvioni – scenario elevata probabilità $Tr=50$ anni; (iii) Nella mappa di pericolosità di alluvioni – scenario media probabilità $Tr=100$ anni; (iv) Nella mappa di pericolosità di alluvioni – scenario bassa probabilità $Tr=300$ anni; (v) Nella mappa delle caratteristiche idrauliche (tiranti e velocità idrauliche) – Scenario media probabilità $Tr=100$ anni; (vi) Nella mappa delle caratteristiche idrauliche (tiranti e velocità idrauliche) – Scenario bassa probabilità $Tr=300$ anni; (vii) nella Mappa del rischio alluvione; (viii) nelle Aree soggette al cambiamento climatico; (ix) nelle Aree soggette alle “Piene Lampo”; (x) In nessuna Scheda misure del PGRA con livello di priorità.

CONSIDERATO che in relazione al **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** il Proponente afferma che: (i) Non è previsto emungimento dalla falda e l'unico consumo idrico previsto è relativo all'uso dell'alimentazione dei servizi per il personale ed all'irrigazione del verde con autobotte e di riciclo; (ii) Non sono previsti scarichi inquinanti su corsi d'acqua superficiali che possano determinare aumento del carico dovuto alle attività antropiche; (iii) non è prevista la produzione di reflui; (iv) è previsto un sistema di confinamento dell'attività con una barriera artificiale di isolamento con le caratteristiche previste dal D.L.vo 121/2020 ai fini della salvaguardia e protezione della falda che è posta ad oltre 100 mt di profondità; (v) Nelle vicinanze non vi sono fonti di approvvigionamento idrico; (vi) In relazione alle misure di lungo termine, è previsto il riutilizzo irriguo di parte delle acque civili depurate.

CONSIDERATO che in ordine al **Piano Regionale Generale degli Acquedotti (PRGA)**, il Proponente afferma che il progetto della discarica, non prevedendo il suo approvvigionamento idrico attraverso l'emungimento dalla falda né il collegamento alla rete idrica del Piano d'ambito di Siracusa, per l'esiguo fabbisogno della risorsa idrica, è coerente e compatibile con il “Piano regionale Generale degli acquedotti” della Sicilia che mette in relazione la domanda di fabbisogno idrico con l'offerta.

CONSIDERATO che in merito agli **Indirizzi applicativi di invarianza idraulica e idrogeologica (D.D.G. interdipartimentale n.102 del 23/06/2021)**, nell'elaborato “Relazione idrologica e idraulica” il Proponente afferma che: (i) La messa in esercizio della discarica e le successive operazioni di sistemazione POST MORTEM apporteranno un significativo miglioramento delle attuali condizioni; (ii) Il parziale “decadimento idrologico” dei suoli possa essere imputato esclusivamente a quelle aree a destinazione stradale e piazzale e agli edifici e piattaforme in cls di servizio. Per tali superfici, la cui area totale equivale a 5530.21 m² ovvero al 36.86 % dell'intera estensione impegnata dal progetto, sono state previste opportune opere di mitigazione che garantiranno il rispetto del principio dell'invarianza idraulica. Nello specifico le acque verranno opportunamente regimentate e stoccate, per utilizzarle nella gestione POST OPERAM della discarica, mentre una parte limitata verrà reimpressa nel ciclo idrologico attraverso opportuni punti di immissione nel sottosuolo; (iii) Il riutilizzo delle acque nel ciclo produttivo della discarica risulta ampiamente esplicitato nelle apposite Relazioni al progetto. In particolare è stato previsto l'emungimento di 450 m³ d'acqua da pozzo per sopperire al fabbisogno idrico della discarica. Le acque raccolte e stoccate dai sistemi nel seguito discussi consentiranno dunque di diminuire gli emungimenti previsti dalla falda sotterranea e dunque diminuire gli impatti nei confronti della preziosa risorsa idrica sotterranea; (iv) La determinazione del “volume di invaso” conferma quanto fin qui articolato ovvero un chiaro miglioramento delle condizioni, relativamente agli aspetti idrologici – idraulici, delle superfici interessate dal progetto. La realizzazione della discarica, le cui superfici occupano circa 1/2 dell'intera area, prevede, secondo la attuale Normativa, un capping definitivo e la successiva rinaturalizzazione che si



sommerà alle aree aventi, già allo stato attuale, una destinazione naturale. Ne consegue dunque che le aree ad elevata permeabilità, generate POST OPERAM, occuperanno una superficie maggiore di quella attuale.

CONSIDERATO che in merito al **P.R.G. dell'ex A.S.I.** oggi IRSAP, il Proponente afferma che l'area di progetto ricade nella zona con destinazione a "trattamento rifiuti".

CONSIDERATO che in ordine al **P.R.G. del Comune di Melilli**, il Proponente afferma che il terreno ricade in aria prevista a trattamento rifiuti", giusta certificato di destinazione urbanistica prot. 8770 del 13.04.2023 rilasciato dal Comune di Melilli.

CONSIDERATO che in relazione al **regime vincolistico** il Proponente afferma che l'area di progetto: (i) non è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.L.vo n 42 del 22 gennaio 2004; (ii) non è ubicata nelle zone a rischio sismico di 1° categoria così come definito dalla legge 2 febbraio 1974, n.64 e successivi decreti attuativi; (iii) non ricade in aree individuate ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) e comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (iv) non ricade in aree individuate dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2003, n. 120; (v) non ricade in aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; (vi) non ricade in aree collocate nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (vii) non ricade in aree, immobili e contesti tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (viii) non ricade in corrispondenza di faglie attive e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici; (ix) non ricade in corrispondenza di doline, inghiottitoi o di altre forme di carsismo superficiale; non ricade in aree dove i processi geomorfologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii; non ricade in aree soggette ad attività di tipo idrotermale; (x) non ricade in aree esondabili, instabili e alluvionabili; (xi) l'area è collocata in zona a rischio sismico di 2° categoria, così come classificato dalla Legge 2 febbraio 1974, n°64; (xii) l'area non è collocata in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi dei Regolamenti CEE n°2081/92 e n. 510/2006; (xiii) nell'area non vi è alcuna presenza di rilevanti beni storici, artistici, architettonici; (xiv) nell'area è stato condotto uno studio sulla distanza della stessa discarica dal centro abitato più vicino rispetto alla direttrice dei venti dominanti al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo di eventuali odori.

CONSIDERATO che da quanto dichiarato dal Proponente nello SIA l'area di intervento ricade all'interno del **Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Priolo**, come definito dal D.M. del 10.03.2006, che ha individuato la nuova perimetrazione del S.I.N., pertanto, soggetta a caratterizzazione dei suoli e delle falde il cui iter si è concluso positivamente il 15.04.2021 con l'emissione del decreto n. 000052 da parte del Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare.

CONSIDERATO che con **Nota prot. n. 00073900 del 19/04/2024** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - *Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche* - Divisione VII: *Bonifica dei siti di interesse nazionale*, recante: **(ID SIN_04) S.I.N. "Priolo". Riperimetrazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233**, ha indetto la **Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (in corso di espletamento);

CONSIDERATO che il sito in esame non ricade nelle vicinanze di siti di **Rete Natura 2000 (SIC-ZSC-ZPS)**, essendo le più vicine di tali aree ubicate a distanze superiori a 4 Km:

- a) ITA070029 "BIVIERE DI LENTINI, TRATTO DEL FIUME SIMETO E AREA ANTISTANTE LA FOCE" – distanza 8605 m;
- b) ITA 090029 "VALLE DEL F. ANAPO, CAVAGRANDE DEL CALCINARA, CUGNI DI SORTINO" – distanza 19240 m;



- c) ITA 090013 “SALINE DI PRIOLO” – distanza 13973 m;
- d) ITA 090014 “SALINE DI AUGUSTA” – distanza 7636 m;
- e) ITA 090015 “TORRENTE SAPILLONE” – distanza 20389 m;
- f) ITA 090020 “MONTI CLIMITI” – distanza 9564 m;
- g) ITA 090022 “BOSCO PISANO” – distanza 20564 m;
- h) ITA 090024 “COZZO OGLIASTRI” – distanza 4347 m;
- i) ITA 090026 “FONDALI DI BRUCOLI - AGNONE” – distanza 6076 m

CONSIDERATO e RILEVATO che in merito alla compatibilità del progetto con il PRGRS il Comune di Melilli, con delibera di Giunta Municipale n. 69 del 14/03/2023, recante “*Presa atto e approvazione della nuova delimitazione del centro abitato di Melilli centro e frazioni*”, ha approvato la nuova delimitazione del centro abitato di Melilli e delle Frazioni di Città Giardino e Villasmundo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 285/92 e ss.mm.ii., così come visualizzate nelle cartografie allegata alla medesima deliberazione. Dalla tav. 2 “Villasmunto” allegata alla suddetta delibera emerge che la distanza dalla recinzione della discarica alla perimetrazione del centro abitato è inferiore a 300 metri.

CONSIDERATO e RILEVATO che secondo il punto 3 del Cap. IX del PRGRS, la distanza del centro abitato dalle discariche di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili è fissata in 500 metri, precisando che la delimitazione del centro abitato è curato dal Comune e il suddetto Ente Locale, con la deliberazione n. 69/2023, ha approvato la nuova delimitazione del centro abitato, a seguito della quale la distanza dalla recinzione della discarica alla perimetrazione del centro abitato è inferiore a 300 metri.

CONSIDERATO e RILEVATO che nella nota del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente del Comune di Melilli (prot. 22264 del 31/08/2023), viene espresso parere negativo all’iniziativa progettuale in quanto “*la distanza misurata dalla recinzione dell’impianto della discarica in progetto al perimetro del centro abitato è di circa 260 metri*”.

VALUTATO, per quanto sopra, che il Progetto non risulta compatibile con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che dalla documentazione progettuale risulta quanto segue:

- L’area complessiva occupata dall’impianto è di circa 15.645 mq distribuita come segue: (i) viabilità interna 1.750 mq; (ii) piazzale 3.300 mq; (iii) servizi e impianti 2.454 mq; (iv) area a verde 791 mq; (v) area discarica 7.350 m²,
- il **volume** previsto della discarica è di 80.000 mc. Con Decreto Assessoriale n° 398/18 del 11.08.1998, modificato in variante con il Decreto Assessoriale n°515/18 del 28.10.1999, l’ARTA aveva autorizzato la società SMA.RI. S.r.l. a realizzare una discarica per rifiuti speciali tipo 2B in territorio di Melilli C.da Petraro. La discarica fu realizzata ma mai messa in esercizio e il progetto proposto prevede di riutilizzare l’invaso precedentemente realizzato con l’applicazione di metodi e tecnologie idonee a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica ed in conformità all’All. 1 del D.L.vo 121 del 3 settembre 2020;
- il sistema di **barriera di fondo e di drenaggio** della discarica comprende: (i) compattazione del terreno di fondo; (ii) posa di materiale minerale compattato (argilla) dello spessore di 1,00 m; (iii) posa di rete di monitoraggio permanente geoelettrica; (iv) posa di geomembrana impermeabilizzante in HDPE, spessore 2,5 mm; (v) posa di rete di monitoraggio permanente geoelettrica soprastante il manto imper-



meabilizzante in HDPE; (vi) strato di protezione costituito da idoneo materiale naturale o artificiale; (vii) installazione della rete di drenaggio per la raccolta delle acque di percolazione; (viii) stesura di uno strato drenante dello spessore di 50 cm costituito da tout-venant di cava;

- la **barriera di confinamento delle sponde** della discarica realizzata mediante: (i) compattazione del terreno nelle sponde; (ii) posa sulle sponde di uno strato di geocomposito bentonitico (GCL); (iii) posa sulle sponde di manto impermeabilizzante in HDPE (geomembrana) di spessore 2,5 mm;
- la **rete di drenaggio delle acque meteoriche** che circonda l'invaso, allo scopo di allontanare le acque di pioggia dall'area interessata alla realizzazione della discarica, mediante un canale di raccolta, intorno alla discarica, nonché un sistema di smaltimento al fine di prevenire eventuali rischi di dilavamento da superfici impermeabili prima dell'immissione della stessa acqua negli impluvi naturali;
- Il **percolato** che si potrà formare è esclusivamente quello determinato dalle precipitazioni meteoriche, essendo previsto il conferimento in discarica esclusivamente di prodotti secchi. La produzione di percolato che si formerà nella fase di gestione operativa e di post-chiusura, della durata minima di 30 anni, sarà convogliato all'interno di due serbatoi in vetroresina, facilmente ispezionabili da tutte le direzioni. Inoltre, detti serbatoi, saranno posizionati all'interno di una vasca in cemento armato esistente delle dimensioni in pianta di 11 x 19 m e per un'altezza di 3 m, e facilmente ispezionabili da tutte le direzioni. Questa vasca in cemento armato, per una maggiore sicurezza, sarà impermeabilizzata con una geomembrana in HDPE dello spessore di 2 mm;
- La **recinzione** generale dell'impianto è stata prevista lungo tutto il perimetro dell'area asservita all'impianto. Essa sarà realizzata mediante una struttura con lastre in c.a., lungo il lato est prospiciente la strada interna, e con pali in ferro e rete metallica (maglia 6 x 6 cm) di altezza fuori terra di 2,50 m. sugli altri tre lati;
- lungo il perimetro lati nord, est e sud dell'area asservita alla discarica, oltre alla recinzione metallica, sarà prevista una "**fascia**" a verde realizzata con arbusti autoctoni, mentre sul lato ovest verrà previsto solo l'inerbamento della scarpata in fase di chiusura;
- Ad attività terminata per riempimento della discarica, si procederà alla sua **copertura** superficiale mediante: (i) strato minerale compattato (argilla); (ii) stesa di ghiaietto a protezione del CAPPING e con funzioni drenanti di spessore pari a 50 cm; (iii) posa di terreno vegetale dello spessore di 100 cm; chiusura finale della discarica;
- Gli **impianti ausiliari** alla discarica previsti in progetto sono: (i) Bilico; (ii) Impianto di lavaggio auto-mezzi; (iii) impianto di trattamento acque di lavaggio; (iv) Edifici uffici e servizi; (v) Riserva idrica potabile; (vi) Fossa biologica Imhoff; (viii) Impianto di trattamento acque di prima pioggia; (ix) Impianto di irrigazione; (x) Area di quarantena; (xi) Impianto antincendio; (xii) Impianto elettrico;

CONSIDERATO che in merito alle **terre e rocce da scavo** il Proponente afferma che il progetto utilizza un vaso già precedentemente realizzato all'interno di una cava dismessa, pertanto, non si determinerà alcun alterazione di fatto della attuale conformità del terreno, non vi sarà un consumo di suolo né si determineranno attività di scavo con movimento di terre e rocce.

CONSIDERATO che in relazione alle **alternative di progetto** secondo il Proponente la tecnologia costruttiva utilizzata applica quanto previsto al punto 2.4 *Protezione del suolo, sottosuolo e delle acque* ed in particolare al punto 2.4.2 dell'All. 1 del dal D.L.vo 121/2020, con l'aggiunta di un ulteriore strato artificiale protettivo.

Nella scelta dell'alternativa ragionevole più sostenibile dal punto di vista ambientale il Proponente considera, quale criterio di premialità, l'aspetto relativo al risparmio di "consumo di suolo", in tal senso il progetto prevede il riutilizzo di un vaso di discarica già realizzato, che a sua volta era stato realizzato all'interno di una cava dismessa.



In merito alla componente ambientale aria, non sono previste emissioni in atmosfera, essendo richiesto in autorizzazione il conferimento di soli “rifiuti speciali non pericolosi, non biodegradabili né putrescibili”, pertanto, in relazione ai cambiamenti climatici, l’iniziativa risulta totalmente ininfluente non avendo emissioni di CO₂, NO_x o SO₂.

L’invaso è realizzato in zona geologicamente formata da calcareniti rocciose e non inserita nel Piano di gestione in aree a rischio Alluvioni, pertanto anche sotto l’aspetto suolo non sono prevedibili conseguenze anche in caso di effetti climatici estremi che dovessero interessare l’area.

In merito alla componente trasporti dei rifiuti da conferire(...), rimanendo invariato il numero di mezzi già oggi utilizzati, perché indipendente dalla tipologia di trattamento che ad essi si applica ma determinata dalla quantità di rifiuti da smaltire prodotti da altri soggetti, nel caso del conferimento in discarica esso rimane ininfluente, e nel caso specifico si ha un minore impatto complessivo, con il progetto in esame, perché il maggior bacino di provenienza dei rifiuti sarà l’area industriale di Priolo-Melilli-Augusta ed in parte l’area industriale di Catania che è priva di tale tipo di impianti. Per quei rifiuti, la cui destinazione ad oggi non può che essere la discarica non essendovi alternative tecnologiche per un loro recupero o riutilizzo, la localizzazione dell’impianto di prossimità all’aria industriale rappresenta sicuramente una componente positiva, tra le alternative, tant’è che nello stesso PRGRS tale caratteristica è valutata “preferenziale”.

Relativamente all’alternativa zero, rappresentata dalla situazione in essere e dalle previsioni di esigenze dello stesso PRGRS, per lo smaltimento di rifiuti da conferire che sono stati già soggetto ad azioni di trattamento per la loro riduzione da parte degli stessi produttori, avrebbe comunque la destinazione ad una discarica con conferimento ad impianti posti a maggiori distanze dall’area di produzione e quindi a maggiore impatto contravvenendo agli stessi principi del PRGRS.

CONSIDERATO che in relazione all’effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, secondo il Proponente non risultano in essere progetti in corso di autorizzazione per analoghi impianti in zona e non vi sono realtà industriali di rilievo al di là dell’impianto calce Leone La Ferla. Non essendo previsto un aggravio delle componenti aria, non essendo previste emissioni, non essendo previsti reflui da immettere nei corpi idrici superficiali o nella falda, né variazione sul livello del rumore, legato esclusivamente al traffico stradale, il cui incremento risulta irrilevante rispetto all’attuale livello, è da ritenere che l’effetto cumulo sia nullo.

CONSIDERATO che il Proponente, nella documentazione integrativa assunta al prot. DRA n. 43084 del 10/06/2022, propone un nuovo elenco dei rifiuti EER che intende conferire in discarica, per come dettagliatamente elencati nel Parere Istruttorio Intermedio “PII” n. 185/2022 del 27/10/2022.

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

3.1 Analisi delle componenti ambientali

CONSIDERATO che le componenti ambientali analizzate nello SIA sono: suolo e sottosuolo, Flora e vegetazione, fauna, paesaggio, qualità dell’aria, rumore e vibrazioni, salute pubblica.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la componente **suolo e sottosuolo** il Proponente afferma che l’intervento utilizzerà un vaso già precedentemente realizzato all’interno di una cava dismessa, non determinando alcuna alterazione di fatto della attuale conformità del terreno, né consumo di suolo e non si determineranno attività di scavo con movimento di terre e rocce.

CONSIDERATO che in merito alla componente **flora e vegetazione**, il Proponente afferma che la discarica utilizzerà un vaso già esistente in un’area contornata da cave prive di vegetazione per la precedente attività di scavo, non è prevista asportazione di manto vegetale, né è prevista asportazione di specie vegetali esistenti. Le attività post opera determineranno un recupero di una vegetazione oggi non



presente.

CONSIDERATO che in ordine alla componente **fauna**, secondo il Proponente la fauna presente nelle aree oggetto d'intervento è praticamente inesistente per cause antropiche precedenti. Dopo la realizzazione dell'impianto e la sua rinaturalizzazione, invece, si potrà osservare un ripopolamento per specie selvatiche anche provenienti da più lontano.

CONSIDERATO che per quanto concerne la componente **paesaggio** il Proponente afferma di aver proceduto ad analizzare l'inserimento delle opere previste nel progetto nel territorio interessato, dal quale è emerso che l'area oggetto d'intervento risulta nascosta dall'orografia dei terreni circostanti ed ha un non impatto in termini di intervisibilità essendo la vasca già esistente al disotto del piano di campagna e prevedendo il progetto la sua rinaturalizzazione ad attività completata. L'impatto viene ritenuto basso per le suesposte ragioni e per seguenti considerazioni: (i) nell'area in esame non sono presenti superfici boscate e/o paesaggi agrari di elevato valore; (ii) L'attuale area al contorno è fortemente degradata per presenza di cave ed in particolare il progetto utilizzerà un vaso di discarica già esistente, e mai attivato, senza alterare la situazione di fatto; (iii) nel recupero ambientale le aree saranno rinverdate e mascherate con cortine arboree ed arbustive con forte recupero ambientale e paesaggistico.

CONSIDERATO che per la componente **aria** il Proponente afferma che la discarica è prevista per ricevere esclusivamente rifiuti speciali non pericolosi non biodegradabili né putrescibili, per cui non si avranno emissioni di gas e quindi componenti volatili che possono determinare peggioramento della qualità dell'aria. A margine dello studio previsionale sull'impatto atmosferico condotto (Cod. RS06SIA0002A0) il Proponente afferma che la discarica non determina un impatto odorigeno significativo per la popolazione in prossimità del Sito e l'impatto di polveri è irrilevante per la popolazione in prossimità del sito.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la componente **rumore** il Proponente afferma di aver condotto uno studio previsionale di impatto acustico (Cod. RS06SIA0003A0), a margine del quale afferma che il Comune di Melilli ha eseguito la zonizzazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, e l'area interessata dalla discarica è ubicata all'interno della zona identificata in classe IV, mentre i ricettori al contorno più immediato si trovano talvolta in classe IV, talvolta in classe III. I valori del rumore ambientale esterno rilevati nel periodo diurno risultano inferiori a quelli consentiti dalle norme in vigore (Classe III e IV) e quindi non si deve ottemperare ad alcun adempimento.

CONSIDERATO che in merito alla componente **salute pubblica** il Proponente afferma di aver condotto la Valutazione di Impatto Sanitario – VIS (Cod. RS06SIA0004A0) a seguito del quale riferisce: *“si rileva assenza di variazioni rilevabili rispetto allo scenario ambientale esistente e conseguentemente assenza di esposizione reale da parte della popolazione rispetto a nuovi o maggiori fattori di pericolo potenziale. Considerato anche il principio di precauzione, riferito alla trattazione di situazioni eventualmente caratterizzate da incertezza conoscitiva, il completamento della realizzazione di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in C.da Petrarò, comune di Melilli, (...) appare privo di potenziali rischi diretti o indiretti sulla salute umana. (...) il progetto in esame può essere escluso da ulteriori approfondimenti in materia di Valutazione di Impatto Sanitario a condizione della corretta operatività della discarica”*.

CONSIDERATO che il Proponente ha prodotto il **Piano di monitoraggio Ambientale** (Cod. RS06SIA0006A0) sulle seguenti componenti ambientali: Atmosfera; Salute Pubblica (Rumore); Suolo e Sottosuolo (qualità dei suoli, geomorfologia); Vegetazione e aspetti ecosistemici; Fauna; Ambiente idrico, indicando le attività, i parametri da monitorare e le frequenze, nonché la metodologia di elaborazione e restituzione dei dati e la gestione delle anomalie.

RILEVATO che ARPA SICILIA con nota prot. DRA n. 64843 del 31/08/2023 ha richiesto la revisione del PMA al fine di rendere un quadro più chiaro e completo dei monitoraggi proposti ed in coerenza con le



Linee Guida Ministeriali. In particolare:

- *Atmosfera: fermo restando che si ritiene accettabile l'individuazione delle stazioni di monitoraggio operata dal proponente in funzione delle evidenze derivanti dall'analisi dei venti prevalenti, si chiede di eseguire il monitoraggio sia nell'ante-operam, con una sola campagna di misura, che nel corso d'opera e nel post-operam. Le frequenze di esecuzione delle campagne e la durata delle stesse dovranno essere stabilite in accordo alle previsioni della LG Ministeriale e del D.Lgs. n. 155/2010, quindi con campagne della durata di due settimane continuative, da eseguirsi ogni trimestre (stagione) in corrispondenza di attività che generino l'impatto sulla componente atmosfera; si dovrà altresì indicare i metodi di misura degli inquinanti rilevati. Si chiede inoltre di prendere visione delle procedure di assicurazione e controllo della qualità redatte da ARPA Sicilia in coerenza con il D.M. 30 marzo 2017, che dovranno essere adottate al fine di permettere all'Agenzia la validazione dei dati misurati. In occasione dell'esecuzione delle campagne si dovrà dare preventiva comunicazione alla UOC ARPA di riferimento con congruo anticipo al fine di poter assistere alle attività di campo ed eventualmente eseguire verifiche delle tarature della strumentazione, che dovrà comunque essere conforme al D.Lgs. n. 155/2010;*
- *Suolo: si ritiene che vada eseguita un'indagine ante-operam almeno sul sondaggio che in fase di caratterizzazione è risultato non conforme per il parametro Mercurio, sia per il top-soil che per gli strati più profondi (fino a dieci metri), solo al fine di confermare la validità delle indagini svolte prima del 2021. In questo caso, come prescritto dal Ministero, si farà riferimento alle CSR approvate a seguito dell'analisi di rischio. Anche in questo caso si chiede di indicare le modalità di campionamento ed analisi e le metodiche analitiche di riferimento;*
- *Acque sotterranee: posto che la falda risulta ad una profondità di oltre 100 metri dal piano campagna e che il proponente ha proposto un monitoraggio dei pozzi afferenti a privati, che possano essere significativi e rappresentativi per le finalità prefissate, secondo un criterio monte-valle idrologico, si dovrà eseguire un censimento dei pozzi presenti ed eseguire una campagna ante-operam al fine di individuare almeno un pozzo a monte e due a valle, idonei sia per posizionamento relativo rispetto al corpo della discarica, che in relazione alle caratteristiche costruttive, altresì attrezzati con una sonda per il rilevamento in continuo del livello della falda, e per i quali si possano escludere eventuali interferenze come già avvenuto nel corso delle indagini di caratterizzazione. Anche nel caso delle acque andranno indicate le modalità di prelievo, misura ed analisi e le metodiche analitiche di riferimento;*
- *Rumore: fatte salve eventuali prescrizioni dell'A.C., ovvero del Comune, si dovrà articolare una proposta di monitoraggio anche per il post-operam (ovvero in fase di esercizio);*
- *Per ciò che riguarda i fattori ambientali salute pubblica, ecosistemi e vegetazione (flora e fauna) si rimanda alle AA.CC. la valutazione di tali aspetti.*

CONSIDERATO che il Proponente ha prodotto il **Piano di sorveglianza e controllo** (Cod. RS06PMC0001A1) indicando i punti di prelievo delle varie componenti all'interno dell'area discarica, il monitoraggio e la frequenza delle analisi, coincidenti con i punti presi in considerazione nelle valutazioni previsionali di impatto.

CONSIDERATO che nell'elaborato "Relazione su interventi di riqualificazione ambientale, opere a verde e opere di mitigazione" (Cod. RS06SIA0007A0) il Proponente riporta le azioni di **mitigazione** con particolare riguardo alle schermature finalizzate a compensare gli impatti rilevati nello SIA.

4. RISCONTRO ALLE CRITICITÀ EVIDENZIATE NEL P.I.I. DELLA C.T.S. N. 185/2022 del 27/10/2022

CONSIDERATO che i riscontri del Proponente alle criticità rilevate dalla C.T.S. nel P.I.I. n. 185/2022 del 27/10/2022 sono contenuti e meglio esaminati nei singoli capitoli del presente Parere, come di seguito esposto:

1. In relazione all'ubicazione dell'area di intervento, si chiede di chiarire su quali particelle ricade la



discarica, tenuto conto che, nel par. 2.3 dello SIA viene indicata la sola particella 1286 mentre, dallo stralcio di mappa catastale riportata nell'Elaborato 5.2 - Inquadramento territoriale, si evince che l'area di intervento si estende anche su altre particelle del foglio di mappa n.8 del N.C.T del Comune di Melilli;

CONSIDERATO che il Proponente afferma che la particella 1286 del foglio 8 del Comune di Melilli è l'unica interessata come sede dell'intervento, producendo, a tal fine, l'elaborato RS06AEG0001A1 - Elaborato5.2 rev. 2, nel quale è evidenziata in rosso la sola particella 1286 all'interno dei suoi confini.

VALUTATO che la criticità n. 1 si ritiene superata.

2. *Si chiede di chiarire le circostanze per le quali, pur essendo stato realizzato il bacino della discarica autorizzata con Decreto Assessoriale n° 398/18 del 11.08.1998, modificato in variante con il Decreto Assessoriale n°515/18 del 28.10.1999, non è mai stata messa in esercizio;*

CONSIDERATO e VALUTATO che nell'elaborato "Nota di Sintesi su Rilievi da CTS" (Cod. RS06ADD0036A0) il Proponente afferma che "Negli anni 1998 e 1999 per la realizzazione di una discarica il D.L.vo 22/97 prevedeva due autorizzazioni: una prima autorizzazione, in base all'art. 27, per la costruzione, ed una seconda autorizzazione, in base all'art. 28, per l'esercizio. La seconda era condizionata dal completamento lavori e il collaudo dell'opera. Non essendo mai stati completati i lavori, oggetto dei due decreti autorizzativi, n.398/18 del 11.08.1998 modificato in variante con il Decreto n. 515/18 del 28.10.1999, che si erano fermati ad un completamento di circa il 95%, per difficoltà della precedente ditta che ne aveva richiesto l'autorizzazione, non fu mai richiesta l'autorizzazione all'esercizio ex art. 28".

CONSIDERATO e VALUTATO che nel SIA rielaborato (Cod. RS06SIA0001A2) a seguito del P.I.I. 185/2022, il Proponente afferma "Il progetto proposto prevede di riutilizzare l'invaso già realizzato, senza la necessità di ulteriori opere di scavo e movimentazione di materiale, ma l'adeguamento da un punto di vista normativo del sistema di impermeabilizzazione di fondo e sponde per la garanzia della salvaguardia e protezione dell'ambiente, con particolare riferimento a suolo e falde, ed alla salute pubblica con l'applicazione di metodi e tecnologie idonee in conformità all'All. 1 del D.L.vo n. 121 del 3 settembre 2020".

VALUTATO che la criticità n. 2 si ritiene superata.

3. *In ordine alla coerenza del progetto con il P.R.G. dell'ex Consorzio A.S.I. Siracusa, oggi IRSAP Sicilia, si chiede di fornire chiarimenti circa l'incongruenza rilevata tra quanto dichiarato nel par. 2.4 dello SIA e quanto emerge dalla Tav. 10a – Zonizzazione Fascia Nord (Elaborato modificato in conformità al Decr. Dir. A.R.T.A. n. 621/DRU del 26/05/2006) desunta dal sito web istituzionale dell'IRSAP Sicilia, laddove l'ubicazione dell'intervento non risulta ricadere in zona destinata a "trattamento rifiuti".*

CONSIDERATO e VALUTATO che secondo il Proponente l'incongruenza rilevata *deriva dal fatto che la Tavola pubblicata sul citato sito internet è quella aggiornata al Decr. Dir. A.R.T.A. n. 621/DRU del 26 maggio 2006 che, a causa della sua inesattezza, è stata successivamente oggetto di modifica. La Tavola n. 10 è stata modificata con la Determina n. 13 del 2/02/2012 del Commissario Straordinario per l'attività di liquidazione del Consorzio ASI della Provincia di Siracusa che – dopo aver rilevato una dimenticanza nella predisposizione nella tabella del 2006 - ha inserito nella Tavola n. 10/A Zonizzazione di fascia Nord la destinazione a "trattamento rifiuti" dell'area in questione. (...) Tale Determina del Commissario Straordinario n. 13/2012 di variante al P.R.A.S.I.S che è stata impugnata dal Comune di Melilli innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania che con la sentenza n. 274/2015, confermata dal C.G.A. per la Sicilia con la sentenza n. 954/2019, ha accertato la legittimità del provvedimento commissariale, nonché la destinazione a "trattamento rifiuti" dell'area. (...) Nell'allegato RS06ADD0032A0 è riportata*



copia della PEC dell'IRSA Sicilia, protocollo n. 4012/2022 del 23.02.2022, che conferma la destinazione d'uso dell'area relativa alla part. 1286 a P.R.G. ex ASI a "Trattamento rifiuti" con allegate la relativa pianta".

VALUTATO che la criticità n. 3 si ritiene superata.

4. In relazione alla coerenza del progetto con il P.R.G. Comune di Melilli, si chiede di fornire chiarimenti circa la discordanza rilevata tra quanto dichiarato nel par. 2.5 dello SIA e quanto si desume dalla Tav. 2PB Modificata – Planimetria generale (Variante ai sensi del Decreto del Presidente della Regione Siciliana, pubblicata nella GURS n. 53 del 03/12/2010 e recepita dal Consiglio Comunale con delibera C.C. n. 56 del 30/09/2011, di approvazione dei "Piani Regionali dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio") desunta dal sito web istituzionale dell'Ente, nel quale il sito di progetto ricade nell'area perimetrata "Piano Cava"; a tal fine dovrà essere prodotto il certificato di destinazione urbanistica aggiornato all'attualità delle particelle interessate dall'intervento;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Melilli (prot. 8770 del 13/04/2023) nel quale viene attestato che la particella 1286, interessata dal progetto, ricade in "aree destinate a trattamento rifiuti, disciplinate dall'art. 17 delle N.T.A. di Piano A.S.I."

VALUTATO che la criticità n. 4 si ritiene superata.

5. Occorre riprodurre l'elaborato "Tavola dei vincoli" (elaborato 5.3) aggiornato ai vigenti strumenti di pianificazione (incluso il Piano Territoriale Provinciale di Siracusa di cui non è fatto alcun cenno nel quadro di riferimento programmatico dello SIA), avendo cura di effettuare la sovrapposizione con l'indicazione del confine catastale delle particelle interessate dal progetto;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato "5.2_Inquadramento Territoriale" (Cod. RS06AEG0001A1) nel quale è riportato il regime vincolistico discendente dal Piano Territoriale Provinciale di Siracusa.

VALUTATO che la criticità n. 5 si ritiene superata.

6. Occorre riprodurre l'elaborato "Inquadramento Territoriale" (elaborato 5.2), nel quale l'area di intervento deve essere indicata con il confine catastale e non come areale;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato "5.2_Inquadramento Territoriale" (Cod. RS06AEG0001A1), nel quale è evidenziata in rosso la sola particella 1286 rappresentata in coincidenza con i suoi confini.

VALUTATO che la criticità n. 6 si ritiene superata.

7. Occorre dimostrare in maniera più dettagliata la compatibilità e la coerenza del progetto con i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione regionale:

- a. Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS);**
- b. Piano Regionale di Coordinamento per la tutela della qualità dell'aria;**
- c. Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA);**
- d. Piano di Tutela delle Acque (PTA);**
- e. Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA);**
- f. Indirizzi applicativi di invarianza idraulica e idrologica (D.D.G. interdipartimentale n. 102 del 23/06/2021);**

CONSIDERATO e VALUTATO che nel par. 3.2 del SIA rielaborato (Cod. RS06SIA0001A2) a seguito del P.I.I. 185/2022, il Proponente ha analizzato la coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione



regionale.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel par. 6 dell'elaborato "Relazione Idrologica e Idraulica" (Cod. RS06ADD0024A0) il Proponente ha analizzato la compatibilità con gli Indirizzi applicativi di invarianza idraulica e idrologica di cui al D.D.G. interdipartimentale n. 102 del 23/06/2021.

VALUTATO che la criticità n. 7 si ritiene superata.

8. In riferimento a quanto indicato nel Cap. IX dell'Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali in Sicilia (PRGRS), occorre fornire approfondimenti puntuali in merito alla coerenza del progetto proposto con i criteri escludenti, penalizzanti e preferenziali di localizzazione;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel par. 3.2.1 del SIA rielaborato (Cod. RS06SIA0001A2) a seguito del P.I.I. 185/2022, il Proponente ha analizzato la compatibilità e coerenza del progetto con il Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS) affermando che il progetto non rientra nei criteri "escludenti o penalizzanti" di localizzazione previsti dal Piano, mentre rientra nei criteri "preferenziali" per: (i) vicinanza ad impianti di trattamento e recupero di rifiuti; (ii) destinazione urbanistica: prevista PRG del Comun e PRG dell'ex ASI a "trattamento rifiuti"; (iii) preesistenza di una buona viabilità di accesso; (iv) vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti; (v) presenza di aree da bonificare.

CONSIDERATO che, in relazione al criterio escludente di localizzazione, nello SIA rielaborato il Proponente ha riformulato l'elenco dei codici EER affermando che non sono presenti rifiuti pericolosi di alcun tipo, contenenti amianto, liquidi, biodegradabili, putrescibili e odorigeni e, pertanto, la distanza da rispettare dal centro abitato per le "Discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili", come nel caso di specie, è di 500 metri, mentre l'impianto dista 2,3 Km dal centro abitato più vicino, Villasmundo frazione di Melilli.

CONSIDERATO che per quanto concerne le case sparse, secondo il Proponente ne esistono tre ad una distanza di circa 150 metri ed altro raggruppamento a circa 350-500 mt denominato Mongina, per le quali sono previste opportune misure di mitigazione e compensazione.

CONSIDERATO e VALUTATO che per la presente criticità valgono le considerazioni espresse nella criticità n. 9.

VALUTATO che la **criticità n. 8 non si ritiene superata.**

9. Tenuto conto che l'aggiornamento del PRGRS individua come "criterio escludente" la localizzazione degli impianti a distanza inferiore a 3 Km. tra l'area dove vengono effettivamente svolte le operazioni di smaltimento e/o recupero e il centro abitato, si chiede di fornire chiarimenti circa le discordanze emergenti da quanto dichiarato nel par. 2.3 dello SIA e quanto certificato dal Responsabile del Settore Territorio, Urbanistica e Ambiente del Comune di Melilli nella nota prot. ARTA n. 2674 del 18/01/2022, in ordine alla distanza della discarica dai centri abitati di Villasmundo e di contrada Mongini;

CONSIDERATO che, a seguito del PII 185/2022 e delle osservazioni contenute nella nota prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023 del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Proponente, con nota prot. DRA n. 43084 del 10/06/2022, ha trasmesso l'elenco aggiornato dei codici CER da autorizzare in discarica, nel quale sono stati eliminati i rifiuti con codice CER 19.12.12 e quelli riconducibili agli urbani, affermando che per tale tipologia di impianto (Discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili) la localizzazione degli impianti da rispettare è di 500 metri dal centro abitato e non 3 Km.

CONSIDERATO che nel Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS), aggiornato con Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 21/04/2017, al Cap. IX, punto 3 "Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati", viene precisato "Il centro abitato è qui considerato come definito dall'art. 3 comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi. **La delimitazione del C.A., che**



sarà curata dal Comune, indica: l'insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada).

VALUTATO che la recente **Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2798 del 22 marzo 2024** ha ribadito ulteriormente la suddetta definizione affermando testualmente: “questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), la definizione di **centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza. Esso trova ora riscontro nell’art. 3 del c.d. nuovo codice della strada, che lo identifica in un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine», che tuttavia nasce per esigenze di diversificazione delle regole di circolazione stradale. Va dunque individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. La sua rilevanza urbanistica discende dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che introducendo l’art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l’edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell’edificazione dal nastro stradale. Non risponde dunque al preciso disposto del richiamato art. 41-quinquies, comma 6, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, assimilare ciò che nel lessico comune fa pensare all’originario nucleo abitato (il “borgo antico”, appunto), alla necessaria perimetrazione di una zona espressamente richiesta dalla legge”**;

CONSIDERATO che il Comune di Melilli, con delibera di Giunta Municipale n. 69 del 14/03/2023, recante “Preso atto e approvazione della nuova delimitazione del centro abitato di Melilli centro e frazioni”, ha approvato la nuova delimitazione del centro abitato di Melilli e delle Frazioni di Città Giardino e Villasmundo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. N. 285/92 e ss.mm.ii., così come visualizzate nelle cartografie allegata alla medesima deliberazione.

CONSIDERATO e VALUTATO che dalla tav. 2 “Villasmunto” allegata alla prefata delibera 69/2023, emerge che la distanza dalla recinzione della discarica alla perimetrazione del centro abitato è inferiore a 300 metri.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente del Comune di Melilli (prot. 22264 del 31/08/2023), viene espresso parere negativo all’iniziativa progettuale in quanto “la distanza misurata dalla recinzione dell’impianto della discarica in progetto al perimetro del centro abitato è di circa 260 metri”.

VALUTATO che la criticità n. 9 non si ritiene superata.

10. Lo S.I.A. dovrà essere integrato secondo i contenuti e le indicazioni delle Linee Guida SNPA 28/2020;

CONSIDERATO che il Proponente ha rielaborato lo SIA (Cod. RS06SIA0001A2)tenendo conto delle indicazioni della Linee Guida SNPA28/2020.

VALUTATO che la criticità n. 10 si ritiene superata.

11. Le analisi dello stato dell’ambiente (scenario di base di tutte le componenti ambientali) dovranno essere effettuate sulla base delle Linee Guida SNPA 28/2020. Per quanto concerne la componente atmosferica, lo S.I.A. dovrà in particolare essere integrato con uno studio sulle ricadute delle emissioni polverulente/odorigene utilizzando appropriati modelli analitici o numerici, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, considerando a tal fine anche il traffico indotto nelle due fasi; nelle simulazioni del modello dovranno essere inseriti anche i recettori residenziali e sensibili presenti nel raggio di 1 km;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l’elaborato “Integrazione al SIA- Quadro



Ambientale” (Cod. RS06SIA0005A0) nel quale sono state effettuate le analisi dello stato dell’ambiente sulla base delle Linee Guida SNPA 28/2020.

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto lo studio previsionale sull’impatto atmosferico (Cod. RS06SIA0002A0) nel quale l’impatto delle emissioni odorigene e delle emissioni di polvere in atmosfera è stato determinato tramite l’applicazione di un modello di dispersione atmosferica, che calcola la concentrazione di odori e polveri, elaborando i dati di emissione definiti per ogni tipo di sorgente, i dati meteorologici e i dati di profilo del terreno, pervenendo alle seguenti conclusioni: (i) la discarica non determina un impatto odorigeno significativo per la popolazione in prossimità del sito; (ii) la discarica determina un impatto di polveri irrilevante per la popolazione in prossimità del sito.

VALUTATO che la criticità n. 11 si ritiene superata.

12. In merito alla componente rumore, bisogna chiarire come e dove sono state svolte le campagne di rilievo, riportare i rapporti di prova e calcolare l’impatto al ricettore più vicino;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto uno studio previsionale di impatto acustico (Cod. RS06SIA0003A0) riferendo che, per valutare il clima acustico ante-operam dell’area, in data 13 marzo 2023 è stata effettuata un’indagine strumentale. A margine dello studio condotto afferma che: *“Le sorgenti di rumore della società risulteranno operative nel solo periodo che va dalle 8.30 alle 20.00 con esclusione del fine settimana. Considerando che l’attività sorge nel Comune di Melilli che ha eseguito la zonizzazione acustica del proprio territorio (ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997), i valori assoluti di immissione imposti dallo stesso. L’area interessata dalla discarica è ubicata all’interno della zona identificata in classe IV. I ricettori al contorno più immediato si trovano talvolta in classe IV, talvolta in classe III. Per l’ambiente esterno, per i ricettori in classe III, nel periodo di riferimento diurno, i valori del rumore ambientale rilevati sono compresi tra un minimo di 58.6 dBA ed un massimo di 59.9 dBA. Per l’ambiente esterno, per i ricettori in classe IV, nel periodo di riferimento diurno, i valori del rumore ambientale rilevati sono compresi tra un minimo di 60.7 dBA ed un massimo di 63.3 dBA. In questa fase, in via del tutto previsionale, i valori del rumore ambientale esterno rilevati nel periodo diurno risultano inferiori a quelli consentiti dalle norme in vigore (Classe III e IV) e quindi non si deve ottemperare ad alcun adempimento. Al momento pertanto, non si prevedono interventi specifici, salvo consigliare l’utilizzo di folte barriere verdi ai confini della area di discarica.*

VALUTATO che la criticità n. 12 si ritiene superata.

13. Occorre approfondire, gli aspetti legati all’impatto sul traffico (distanze, mezzi, viaggi, emissioni, viabilità interferita), prevedendo puntuali misure di mitigazione ambientale. A tal proposito occorre produrre appositi studi ed analisi integrative;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l’elaborato “Valutazione previsionale di impatto sul traffico” (Cod. RS06SIA0008A0) nel quale afferma che, per la realizzazione dell’impianto, i mezzi che potranno giornalmente incrementare il traffico, oggi esistente, sono valutati in un massimo di circa 15 mezzi pesanti nei momenti di punta del cantiere e di un massimo di circa 10 mezzi leggeri legati al personale. In merito alla movimentazione dei rifiuti, la previsione di mezzi che movimenteranno i rifiuti da conferire è legata alla dimensione della discarica prevista da 80.000 mc che, per un peso specifico medio di 1,437 kg/mc (ricavato dalla esperienza di impianti analoghi), comporterà uno smaltimento pari a 115.000 ton di rifiuti da conferire in un periodo di vita di 10 anni. *A livello annuale è quindi previsto di smaltire una quantità di rifiuti pari a 11.500 tonnellate e su base giornaliera, considerata su 220 giorni lavorativi, 52 Tonnellate. In base alle quantità di rifiuti per singolo codice previste di movimentare, (...) si è ipotizzato che per 36 codici, per un totale di circa 36 tonnellate i carichi saranno di circa 500 kg cadauno, e daranno quindi luogo, in 10 anni, a circa 72 mezzi, che quindi su base annua e giornaliera, saranno irrilevanti. Per i rimanenti rifiuti, che possiamo considerare circa 115.000, per un carico medio stimato di 5.000kg a mezzo, si avrà una movimentazione di 23.000 mezzi, nell’arco di 10 anni, che su una base di 220 giorni*



lavorativi/anno equivalgono a circa 10 mezzi al giorno.

Dai dati riportati si evince che l'incremento del traffico, con la previsione di una punta massima al giorno di 15 mezzi pesanti nel periodo di cantiere e 10 mezzi pesanti che raggiungeranno la discarica nel periodo di esercizio, riportato ai dati registrati dall'ANAS per gli anni 2021 e 2022 l'incremento può considerarsi praticamente nullo e comunque rientrante nelle differenze, di maggiore o minore traffico, che si hanno giornalmente. Va inoltre considerato che l'impianto oggetto dell'autorizzazione è un impianto di smaltimento e non di produzione di rifiuti, pertanto, nel periodo di esercizio non si avrà un reale incremento di mezzi sulle strade in termini assoluti, a meno di quelli per lo smaltimento del percolato, né un incremento dell'inquinamento, perché comunque questi mezzi saranno immessi comunque sulle strade da parte dei soggetti produttori dei rifiuti per raggiungere impianti differenti a quello in progettazione e per distanze maggiori. Lo stesso criterio "preferenziale" "previsto dal PRGRS, ed applicabile al progetto, per la "Vicinanza ad aree di maggiore produzione di rifiuti" rappresenta una soluzione con minore impatto ambientale complessivo rispetto ad altre alternative. Il personale giornaliero di esercizio e tecnico di sorveglianza è previsto con una punta massima durante la fase di cantiere di circa 20 unità con l'utilizzo di circa 15 mezzi leggeri ed un massimo di 8 persone con l'utilizzo di circa 5 mezzi nel periodo di esercizio. Anche questi dati, riportati ai valori registrati dall'ANAS per tali tipi di mezzi per gli anni 2021 e 2022 risultano irrilevanti e fisiologici all'interno delle variazioni giornaliere.

CONSIDERATO e VALUTATO che le misure di mitigazione ambientale previste sono contenute nell'elaborato prodotto dal Proponente, denominato "Relazione su interventi di riqualificazione ambientale, opere a verde ed opere di mitigazione" (Cod. RS06SIA0007A0).

VALUTATO che la criticità n. 13 si ritiene superata.

14. In considerazione delle osservazioni riportate nella parte narrativa del presente parere, si chiede di fornire lo studio modellistico condotto sulla diffusione del vento. Gli esiti di tali studi in forma tabellare e grafica dovranno considerare l'impatto ai ricettori esposti in un intorno di 5 km;

CONSIDERATO e VALUTATO che nello studio previsionale sull'impatto atmosferico (Cod. RS06SIA0002A0) prodotto, il Proponente specifica che il modello di dispersione adottato è l'*AERMOD* (*AERMIC Dispersion Model*), modello stazionario a pennacchio di tipo gaussiano sviluppato in ambito EPA dall'*American Meteorological Society (AMS)/Environmental Protection Agency (EPA) Regulatory Model Improvement Committee (AERMIC)*, con riferimento ad un'area avente raggio 5 km dalla discarica. I risultati delle simulazioni effettuate sono stati rappresentati sia in forma tabellare che grafica per i ricettori individuati e confrontati con i valori limite, rispettivamente per polveri e odori. Sono state, inoltre, riportate le mappe di iso-concentrazione con l'ubicazione dei ricettori su griglia cartesiana. Per individuare le sorgenti principali e stimare l'entità delle emissioni di PM₃₀, PM₁₀ e PM_{2,5} in atmosfera si è fatto riferimento alle metodiche di calcolo AP₄₂ (*U.S. Environmental Protection Agency*) e alle linee guida EMEP Corin Air (*European Environment Agency*). Le conclusioni a cui è pervenuto il Proponente sono di seguito riportate:

- *la discarica non determina un impatto odorigeno significativo per la popolazione in prossimità del sito in quanto il valore massimo globale della concentrazione oraria di picco, riscontrato al recettore R7 posto ad una distanza dalla discarica compresa fra i 200÷500 m, è risultato nettamente inferiore ai limiti di cui alle Linee Guida considerate: $0.5781 \text{ ou}_E/\text{m}^3 < 2 \text{ ou}_E/\text{m}^3$;*
- *la discarica determina un impatto di polveri irrilevante per la popolazione in prossimità del sito in quanto si sono registrati i seguenti valori massimi di concentrazione:*
 - *in fase di cantiere:*
 - *TPS (Conc. media ann., recettore R7): $0,8166 \mu\text{g}/\text{m}^3 < 40000 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*



- *PM10 (90.4° percent. Conc. media giorn., recettore R7): 0,7867 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
- *PM10 (Conc. media ann., recettore R7): 0,40816 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
- *PM2.5 (Conc. media ann., recettore R7): 0,0612 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
- *in fase di esercizio:*
 - *TPS (Conc. media ann., recettore R7): 0,35 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 40000 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
 - *PM10 (90.4° percent. Conc. media giorn., recettore R7): 0,37995 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
 - *PM10 (Conc. media ann., recettore R7): 0,17497 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$;*
 - *PM2.5 (Conc. media ann., recettore R7): 0,0263 $\mu\text{g}/\text{m}^3 < 25 \mu\text{g}/\text{m}^3$.*

VALUTATO che la criticità n. 14 si ritiene superata.

15. Con riferimento alla definizione dello scenario attuale e degli impatti attesi, bisogna utilizzare i dati più aggiornati reperibili in letteratura, database istituzionali, ecc;

CONSIDERATO e VALUTATO che in tutti gli studi e nello SIA rielaborato a seguito del PII 185/2022 sono stati utilizzati i dati più aggiornati reperibili in letteratura e su data base istituzionali (Linee Guida SNAP 28/2020; Linee Guida sugli odori della Provincia Autonoma di Trento – Deliberazione n. 1087 del 24 giugno 2016; Dati rilevati dal sistema TGMA per l'anno 2021 e 2022 dall'ANAS; Piano regionale della prevenzione 2020-2025; Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Melilli – Del. n.18 del 07.04.2022; ecc.).

VALUTATO che la criticità n. 15 si ritiene superata.

16. Occorre verificare che i criteri costruttivi e dimensionali della discarica siano in linea con il D.Lgs. 36/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n. 121/2020;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente afferma che al punto 5.3 dello SIA rielaborato a seguito del PII 185/2022, sono riportate le caratteristiche progettuali degli strati protettivi dell'invaso di discarica che corrispondono alle caratteristiche richieste e riportate al punto 2.4 *Protezione del suolo, sottosuolo e delle acque* ed in particolare al punto 2.4.22 dell'Allegato 1 del dal D.L.vo 121/2020, prevedendo anche lo strato di protezione tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo del bacino e lo strato di drenaggio del percolato per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione durante la fase di costruzione e di gestione della discarica.

CONSIDERATO che con nota acquisita al prot. DRA n. 34427 del 12/05/2022 il Libero Consorzio Comunale di Siracusa aveva richiesto al Proponente di integrare lo SIA *“con verifiche relative al sistema della barriera di confinamento, ovvero che venga opportunamente calcolato, dimensionato e realizzato in modo da garantire un grado di protezione equivalente (...) occorre che la Società dia informazioni riguardo ai teli ammalorati attualmente presenti nell'invaso ed alla loro destinazione, per i quali non è stata fatta alcuna menzione.*

CONSIDERATO che il Proponente ha riscontrato la richiesta del Libero Consorzio Comunale di Siracusa con nota acquisita al prot. DRA n. 43084 del 10/06/2022, affermando che il progetto è conforme alle prescrizioni costruttive previste al punto 2.4 dell'all. 1 del D.lgs. 121/2020 e tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo bacino e lo strato di drenaggio del percolato verrà inserito uno strato di protezione.

CONSIDERATO e VALUTATO che con parere acquisito al prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023 il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha riscontrato le osservazioni del Proponente rappresentando quanto segue:



- *considerato che la prescrizione di presentazione di una nuova Analisi di Rischio in caso di modifica del sito e dello stato dei luoghi, derivante dal Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 52 del L6/04/2021, è di competenza del Ministero citato, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. L52/2006 e ss.mm.ii., si ritiene che la proposta avanzata dalla società, di effettuare tale analisi di rischio a valle della realizzazione delle opere in progetto, venga sottoposta da parte dell'Autorità Regionale competente al Ministero della Transizione Ecologia, oggi MASE, per la condivisione o meno di quanto proposto dalla società;*
- *limitatamente alla verifica del sistema di barriera di confinamento delle sponde del bacino di discarica, calcolata e dimensionata al fine di garantire un grado di protezione equivalente, **non ritenendo condivisibile quanto dichiarato dalla società**, si conferma quanto già rappresentato nel parere di V.L.A. del 12/05/2022. Inoltre in merito a quanto dichiarato sull'eventuale riutilizzo dei teli in HDPE esistenti, si ritiene condivisibile a condizione che gli stessi siano integri ed idonei alla destinazione d'uso;*
- *limitatamente a quanto dichiarato sullo scarico sul suolo delle acque di seconda pioggia, tale aspetto dovrà essere opportunamente incluso nel provvedimento di Autorizzazione nel rispetto dei limiti previsti;*
- *si ritiene necessaria la realizzazione dell'impianto di convogliamento e trattamento del biogas di discarica, ai sensi del D, Lgs. n. 721/2020, stante la presenza nei codici EER da abbancare, a titolo esemplificativo, costituiti dai seguenti capitoli di rifiuti ai quali si possono associare emissioni di sostanze volatili: 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone; 77 03 Miscela bituminosa catrame di carbone e prodotti contenenti catrame; 19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi (EER 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostati), e (EER 19 05 03 compost fuori specifica); 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda (rifiuti solidi e fanghi). Quanto sopra, fatte salve dell'organo tecnico ARPA Sicilia;*
- *si ribadisce quanto previsto dalla normativa vigente che vieta il ricircolo del percolato all'interno del bacino di discarica e pertanto quest'ultimo, deve essere gestito come rifiuto liquido da sottoporre ad eventuale trattamento e o conferimento presso idonei impianti terzi autorizzati;*
- *in relazione alla mancata realizzazione dei piezometri di monitoraggio e controllo perché intende avvalersi dei pozzi irrigui nelle vicinanze: si ribadisce quanto evidenziato nel parere del 12/05/2021 così come previsto dalla normativa vigente;*
- *il progetto dovrà rispettare le disposizioni di cui alla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21-01-2019, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi;*

VALUTATO che la **criticità n. 16 si ritiene non superata.**

17. In merito al censimento dei recettori sensibili presenti nel raggio di 1 Km., si chiedono chiarimenti circa la dichiarata assenza di piccoli insediamenti abitativi, strutture ricettive, aziende agricole, corsi d'acqua stagionali, etc., tenuto conto che dalle immagini satellitari se ne rileva la presenza. Sul punto si evidenzia che l'aggiornamento del PRGRS dispone il criterio "penalizzante" per la presenza di case sparse nel raggio di 3 km, pertanto, dovrà essere effettuata una specifica verifica degli impatti aggiuntiva, che preveda la messa in opera di eventuali misure di mitigazione/ specifiche;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel paragrafo 3.2.1 dello SIA rielaborato al seguito del PII 185/2022, il Proponente riporta la presenza dei recettori nell'intorno di 500 mt affermando che sono *formati esclusivamente da case sparse ed aziende agricole, distanza considerata in forza di quanto previsto dalla tabella al punto 3 del cap.IX del PRGRS per le discariche di "rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili". Ricettori sensibili, quali scuole, ospedali, asili e case di riposo, non sono presenti nel raggio di 1 km. Negli elaborati RS06SIA0002A0 - Relazione previsionale sull'impatto atmosferico*



eRS06SIA0003A0 – “Valutazione previsionale sull’impatto acustico” sono riportati gli impatti relativi ai ricettori “case sparse” e nel paragrafo 8 - Implementazione interventi di mitigazione del SIA e nell’elaborato allegato RS06SIA0007A0 - “Relazione su riqualificazione ambientale, opere a verde ed opere di mitigazione”, sono riportati gli interventi di mitigazione e compensazione.

VALUTATO che la criticità n. 17 si ritiene superata.

18. Non risulta verificato l’effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; si chiede di integrare opportunamente lo SIA;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel paragrafo 2.5 dello SIA rielaborato al seguito del PII 185/2022, in relazione all’effetto cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati, il Proponente afferma che *non risultano in essere progetti in corso di autorizzazione per analoghi impianti in zona e non vi sono realtà industriali di rilievo al di là dell’impianto calce Leone La Ferla. Non essendo previsto un aggravio delle componenti aria, non essendo previste emissioni, non essendo previsti reflui da immettere nei corpi idrici superficiali o nella falda, né variazione sul livello del rumore, legato esclusivamente al traffico stradale, il cui incremento risulta irrilevante rispetto all’attuale livello, è da ritenere che l’effetto cumulo sia nullo.*

VALUTATO che la criticità n. 18 si ritiene superata.

19. Non risultano verificate le alternative di progetto né l’alternativa zero, così come previsto dal D.Lgs. n.152 del 03/04/2006; si chiede di integrare opportunamente lo SIA;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel paragrafo 2.5 dello SIA rielaborato al seguito del PII 185/2022 il Proponente analizza le alternative di progetto, inclusa l’alternativa zero.

VALUTATO che la criticità n. 19 si ritiene superata.

20. Nel rispetto del principio di autosufficienza e di prossimità di cui all’art. 182-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per i rifiuti con CER 19 12 12 di origine urbana, si chiedono chiarimenti circa la provenienza dei rifiuti che si vuole conferire nell’impianto in oggetto, anche alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, Sent., (ud. 4 giugno 2020) 17 giugno 2020, n. 3895. A tal proposito dovranno essere trasmessi accordi/contratti ancorché di carattere preliminare e non vincolante con i produttori dei rifiuti che interesseranno l’impianto in oggetto;

CONSIDERATO e VALUTATO che secondo il Proponente, *relativamente al rifiuto con codice CER 19.12.12 si è provveduto alla sua eliminazione dall’elenco dei codici CER richiesti in autorizzazione, così come sono stati eliminati quei codici CER riconducibili agli urbani (...) Relativamente alla richiesta di chiarimento circa la provenienza dei rifiuti, la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, Sent., (ud. 4 giugno 2020) 17 giugno 2020, n. 3895 è da specificare che è in riferimento ai rifiuti urbani che, come detto, non è previsto che possano essere conferiti alla discarica oggetto dell’autorizzazione. Come riportato nella “Valutazione previsionale di impatto sul traffico”, allegato RS06SIA0008A0, la provenienza dei rifiuti è prevista principalmente dalle aree industriali di Priolo, Augusta, Siracusa e di Catania Nell’allegato RS06ADD0037A0 è riportato accordo non vincolante con ditta Dusty che opera sia su territorio di Catania che di Siracusa.*

VALUTATO che la criticità n. 20 si ritiene superata.

21. La gestione del percolato deve essere conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 121/2020;

CONSIDERATO e VALUTATO che nell’elaborato “Piano Gestione Operativa” (Cod. RS06ADD0006A1), al punto 8 il Proponente afferma: *La produzione di percolato che si formerà nella fase di gestione e di post-chiusura sarà dovuto esclusivamente alle precipitazioni meteoriche non essendo prevista la possibilità di conferimento in discarica di rifiuti putrescibili. (...) Dopo analisi del serbatoio pieno, verrà caricato in autobotte mediante delle pompe e conferito ad idonei impianti di trattamento autorizzati ai sensi della vigente disciplina sui rifiuti”.*



VALUTATO che la criticità n. 21 si ritiene superata.

22. Tenuto conto che il proponente prevede di smaltire più di 190 codici di rifiuto nella discarica di progetto, si chiede di indicare e specificare le quantità presunte, distinte per ciascun codice EER;

CONSIDERATO e VALUTATO che nell'elaborato "Indicazione presunta Quantità Codici CER" (Cod. RS06ADD0033A0) il Proponente riporta le quantità di conferimento stimate per ciascuno dei codici ammissibili in discarica, indicati anche al par. 2.6 dello SIA rielaborato (Cod. RS06SIA0001A2).

VALUTATO che la criticità n. 22 si ritiene superata.

23. Si chiede di produrre la documentazione relativa all'approvazione delle verifiche di stabilità delle scarpate e del rilevato, al fine di verificare che i criteri costruttivi e dimensionali della discarica siano in linea con il D.Lgs. n. 36/2003 come aggiornato dal D.Lgs. n. 121/2020;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto, in riscontro alla richiesta del Genio Civile di Siracusa, l'elaborato integrativo "Relazione geologica-tecnica e sismica" (Cod. RS06ADD0019A1), nella quale è contenuta la verifica di stabilità delle scarpate e del rilevato. Inoltre, ha prodotto l'elaborato "Rapporto Tecnico di Prova sul Monitoraggio Geotecnico" (Cod. RS06ADD0035A0).

CONSIDERATO e VALUTATO che non è stato ancora acquisito il parere del Genio Civile di Siracusa.

VALUTATO che la criticità n. 23 si ritiene superata.

24. In merito alla distanza fra i pozzi assorbenti della vasca Imhoff e le condotte di acqua potabile che adducono agli edifici, si chiede di valutare soluzioni alternative;

CONSIDERATO e VALUTATO che secondo il Proponente nell'area interessata al progetto non sono presenti linee di acqua potabile interrata né sono previste in progetto, mentre, l'alimentazione degli uffici è prevista da serbatoi alimentati con autobotte.

VALUTATO che la criticità n. 24 si ritiene superata.

25. In relazione agli interventi di mitigazione con opere a verde, specificare in apposito elaborato, l'elenco delle specie, il numero degli esemplari, sesto di impianto e piano di manutenzione;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato "Relazione su Interventi di Riqualficazione Ambientale, Opere a Verde ed Opere di Mitigazione" (Cod. RS06SIA0007A0), nel quale sono riportati gli interventi di mitigazione con opere a verde, riportante l'elenco delle specie, il numero degli esemplari, il sesto di impianto e il piano di manutenzione.

VALUTATO che la criticità n. 25 si ritiene superata.

26. Nel computo metrico estimativo del progetto non risultano valorizzate previsioni finanziarie per l'attuazione di tutte le misure di mitigazione ambientale previste nello SIA e nel PMA;

CONSIDERATO e VALUTATO che nell'elaborato rielaborato "Computo Metrico" (Cod. RS06ADD0002A1) il Proponente ha previsto le somme per: compensazione; fitoremediation; Specie Arbustive; Riqualficazione dopo chiusura.

VALUTATO che la criticità n. 26 si ritiene superata.

27. Tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo del bacino e lo strato di drenaggio del percolato deve essere previsto uno strato di protezione costituito da idoneo materiale naturale o artificiale per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione durante le fasi di costruzione e di gestione della discarica;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente al punto 5.3 dello SIA rielaborato a seguito del PII



185/2022, riporta le caratteristiche progettuali degli strati protettivi dell'invaso di discarica affermando che corrispondono alle caratteristiche richieste e riportate al punto 2.4 *Protezione del suolo, sottosuolo e delle acque* ed in particolare al punto 2.4.22 dell'Allegato 1 del dal D.L.vo 121/2020, prevedendo anche lo strato di protezione tra lo strato di impermeabilizzazione artificiale del fondo del bacino e lo strato di drenaggio del percolato per evitare il danneggiamento del sistema di impermeabilizzazione durante la fase di costruzione e di gestione della discarica.

VALUTATO che la criticità n. 27 si ritiene superata.

28. Il controllo e la sorveglianza devono essere condotti oltre che sulle matrici riportate nel Piano di Sorveglianza e Controllo redatto dalla Ditta, anche sui gas di discarica prodotti, così come previsto dall'allegato 2, punto 5 del D.Lgs. n. 36/2001 modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 avvalendosi di personale qualificato ed indipendente con riguardo ai parametri ed alle periodicità riportati come esemplificativi nelle tabelle 1 e 2 del predetto allegato;

CONSIDERATO e VALUTATO che secondo il Proponente, *in base all'elenco aggiornato dei codici CER richiesti in autorizzazione per il conferimento in discarica, riportato al punto 2.6 dello SIA, allegato RS06SIA0001A2, non potranno essere conferiti in discarica rifiuti urbani, o ad essi riconducibili, né biodegradabili e/o putrescibili pertanto non è prevista la possibilità di formazione di biogas e quindi l'inserimento del loro controllo nel "Piano di sorveglianza e controllo".*

CONSIDERATO e VALUTATO che nel parere acquisito al prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023 il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ritiene necessaria la realizzazione dell'impianto di convogliamento e trattamento del biogas di discarica, ai sensi del D, Lgs. n. 721/2020 (e quindi l'inserimento del loro controllo nel "Piano di sorveglianza e controllo"), stante la presenza nei codici EER da abbancare, a titolo esemplificativo, costituiti dai seguenti capitoli di rifiuti ai quali si possono associare emissioni di sostanze volatili: 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone; 77 03 Miscele bituminose catrame di carbone e prodotti contenenti catrame; 19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi (EER 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostati), e (EER 19 05 03 compost fuori specifica); 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda (rifiuti solidi e fanghi).

VALUTATO che la criticità n. 28 non si ritiene superata.

29. In merito alla componente acque sotterranee, si ritiene opportuno prevedere un controllo con frequenza trimestrale per i parametri fondamentali con l'integrazione dei parametri pH e temperatura, come previsto dalla tab. 1 "Analisi delle acque sotterranee" e dalla tab. 2 "Parametri da misurare e frequenza minima" del D.Lgs. n.36/2001 modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020 in luogo del controllo con frequenza semestrale, riportato nel Piano di Sorveglianza e controllo redatto dalla Proponente;

CONSIDERATO e VALUTATO che nella tabella di pag. 7 del "Piano di sorveglianza e controllo" (Cod. RSO6PMC0001A1), così come nella tab. 1 dell'allegato 2 al Piano (Cod. RSO6PMC0003A2), il Proponente ha integrato i parametri pH e temperatura ed ha previsto la cadenza analitica con frequenza trimestrale.

VALUTATO che la criticità n. 29 si ritiene superata.

30. In merito alla componente acque meteoriche occorre chiarire se il corpo recettore presso cui vengono scaricate le acque in uscita dall'impianto di trattamento, costituito dall'impluvio a valle, presenta una portata costante del flusso d'acqua durante tutto l'arco dell'anno o se per lo stesso sono presenti dei periodi di secca e specificare la frequenza con la quale viene eseguito il monitoraggio nella fase di gestione operativa (cfr. in caso di pioggia);

CONSIDERATO e VALUTATO che secondo il Proponente *il corpo ricettore delle acque meteoriche, sia di quelle di prima pioggia trattate che quelle successive di ruscellamento non inquinate, è costituito*



dall'impluvio di una vecchia discarica dismessa e presenta forti periodi di secca non essendo alimentato da alcun corso d'acqua ma interessato solo dalle acque piovane insistenti su di esso. In progetto è previsto che, in caso di pioggia, le acque di prima pioggia, provenienti da strade e piazzali, che potrebbero avere un carico inquinante causato dai mezzi meccanici che su di essi transitano, vengano raccolte, mediante un sistema automatico di separazione, in una apposita vasca e dopo trattamento ed analisi, che ne attesti, in termini di inquinanti, la rispondenza ai parametri previsti nella tab.3 dell'allegato III al D.L.vo152/2006, scaricate nell'impluvio. Le successive acque andranno deviate direttamente all'impluvio. Nella relazione geologico-tecnica, allegato RS06ADD0024A0, ai punti 10.3 – Caratteri idraulici e 11 – Impatto scarichi sull'ambiente è riportata la capacità del terreno dell'impluvio di ricevere tali acque. Nel piano di monitoraggio, allegato RS06PMC0003A1, sono riportati i punti di prelievo per il controllo e la frequenza delle analisi che non potrà essere predeterminata ma collocata temporalmente in occasione delle piogge.

VALUTATO che la criticità n. 30 si ritiene superata.

31. Non risulta effettuata alcuna valutazione di coerenza in ordine alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione, del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO e VALUTATO che la valutazione sulle BAT sono state riportate dal Proponente nel par. 2.5 dello SIA rielaborato a seguito del PII 185/2022.

VALUTATO che la criticità n. 31 si ritiene superata.

32. Occorre produrre uno studio specifico della cantierizzazione, con indicazione della viabilità interferita, dei siti di approvvigionamento e trattamento, che dettagli gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere per tutti gli aspetti ambientali in esso implicati;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato "Elaborato 5.24 Allegato 3 - Cantierizzazione" (Cod. RS06ADD0034A0) nel quale sono trattati gli aspetti connessi alla cantierizzazione dell'intervento, descrivendo le modalità operative che verranno adottate per organizzare ed ottimizzare le metodologie di costruzione, la tempistica, la localizzazione delle aree di cantiere e la viabilità di collegamento, con l'obiettivo di garantire la realizzabilità delle opere nei tempi previsti minimizzando gli impatti dei lavori sul territorio circostante il tracciato di progetto. Nel documento sono trattati gli aspetti legati alla produzione di polveri, al rumore e al rischio di alterazione della qualità delle acque, indicando i provvedimenti che verranno adottati per il ripristino delle aree di cantiere alla fine delle lavorazioni.

VALUTATO che la criticità n. 32 si ritiene superata.

33. In relazione allo smaltimento delle acque reflue mediante fossa settica Imhoff e sub-irrigazione o pozzo disperdente non risulta definito lo spessore di terreno necessario per l'auto-depurazione;

CONSIDERATO e VALUTATO che al par. 11.2 della relazione geologica (Cod. RS06ADD0024A0) il Proponente riporta la capacità di filtrazione del terreno e il calcolo dello spessore del terreno necessario legato alla specifica tipologia del sito, ed agli abitanti equivalenti da servire.

VALUTATO che la criticità n. 33 si ritiene superata.

34. Occorre produrre il Progetto di Monitoraggio Ambientale, nel rispetto delle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)" MATTM-ISPRA. Il Piano dovrà contenere l'indicazione planimetrica dei punti di presidio, seguendo le linee guida del MATTM, per le fasi di ante, corso e post operam per tutte le componenti ambientali significative, tra cui atmosfera, rumore, acque sotterranee, suolo, vegetazione e fauna;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato Piano di monitoraggio



ambientale - PMA (Cod. RS06SIA0006A0) redatto secondo le linee guida del MATTM.

CONSIDERATO e **VALUTATO** che ARPA SICILIA con nota prot. DRA n. 64843 del 31/08/2023 ha richiesto la revisione del PMA al fine di rendere un quadro più chiaro e completo dei monitoraggi proposti ed in coerenza con le Linee Guida Ministeriali.

VALUTATO che la **criticità n. 34 non si ritiene superata.**

35. Occorre approfondire l'analisi della componente ambientale "Salute Pubblica", utilizzando come riferimento metodologico le "Linee Guida per la Valutazione dell'Impatto Sanitario" (ISS, 2019); il proponente avrà facoltà di scelta del più opportuno metodo di calcolo tra quello epidemiologico o tossicologico;

CONSIDERATO e **VALUTATO** che il Proponente ha prodotto l'elaborato "Valutazione di impatto sanitario -VIS" (Cod. RS06SIA0004A0) nel quale afferma: *"si rileva assenza di variazioni rilevabili rispetto allo scenario ambientale esistente e conseguentemente assenza di esposizione reale da parte della popolazione rispetto a nuovi o maggiori fattori di pericolo potenziale. Considerato anche il principio di precauzione, riferito alla trattazione di situazioni eventualmente caratterizzate da incertezza conoscitiva, il completamento della realizzazione di impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi in C.da Petraro, comune di Melilli, (...) appare privo di potenziali rischi diretti o indiretti sulla salute umana. (...) il progetto in esame può essere escluso da ulteriori approfondimenti in materia di Valutazione di Impatto Sanitario a condizione della corretta operatività della discarica"*.

VALUTATO che la criticità n. 35 si ritiene superata.

36. Deve essere chiarito che alla fine del periodo di gestione post-operativa il Proponente procederà ad accertare l'effettiva assenza di rischio della discarica, con particolare riguardo alle emissioni da essa prodotte (percolato e biogas). In particolare, dovrà essere dimostrato che possono ritenersi trascurabili gli assestamenti della massa di rifiuti e l'impatto ambientale (anche olfattivo) delle emissioni residue di biogas. Per quanto riguarda il percolato dovrà essere dimostrato che il potere inquinante del percolato estratto è trascurabile, ovvero che per almeno due anni consecutivi la produzione del percolato è annullata. Tali valutazioni dovranno essere effettuate attraverso apposita analisi di rischio effettuata ai sensi dell'Allegato 7 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e **VALUTATO** che secondo il Proponente, al punto 2 del "Piano operativo post attività" (RS06ADD007A1) e al punto 5.13 dello SIA è previsto che alla chiusura delle attività di discarica verrà condotta una "analisi di rischio" secondo l'allegato 7 del D.l.vo n. 36/2003 per accertare e dimostrare che gli assestamenti della massa di rifiuti, l'impatto olfattivo e per quanto riguarda il potere inquinante del percolato possono ritenersi trascurabili, e quest'ultimo dopo due anni che la sua produzione è divenuta nulla. In relazione al biogas, essendo previsto che in discarica potranno essere conferiti solo "rifiuti speciali non pericolosi non biodegradabili né putrescibili" non ne è prevista la possibilità di formazione neppure dopo la fase di chiusura.

CONSIDERATO e **VALUTATO** che nel parere acquisito al prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023 il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ritiene necessaria la realizzazione dell'impianto di convogliamento e trattamento del biogas di discarica, ai sensi del D. Lgs. n. 721/2020 (e quindi l'inserimento del loro controllo nel "Piano di sorveglianza e controllo"), stante la presenza nei codici EER da abbancare, di capitoli di rifiuti ai quali si possono associare emissioni di sostanze volatili (05; 77 03; 19 05; 19 05 01; 19 05 03; 19 13).

VALUTATO che la **criticità n. 36 non si ritiene superata.**

37. In conseguenza delle predette criticità, dei "rilevato" riportati nel parere, delle risultanze degli studi di approfondimento e delle relative opere di mitigazioni da attuare, lo SIA dovrà essere oggetto

CONSIDERATO e **VALUTATO** che nello SIA rielaborato a seguito del PII 185/2022 (Cod.



RS06SIA0001A2)il Proponente ha inserito le integrazioni scaturenti dalle criticità evidenziate nel PII e dalle conclusioni degli studi di approfondimento condotti.

VALUTATO che la criticità n. 37 si ritiene superata.

38. Ad integrazione degli interventi di mitigazione descritti nello SIA, il Proponente dovrà individuare e realizzare specifici interventi di compensazione ambientale, al fine di ridurre gli effetti negativi degli impatti provocati dalla realizzazione dell'opera e di migliorare le condizioni dell'ambiente interessato, compensando gli impatti residui su ogni singola componente ambientale (in particolare per quanto riguarda suolo e sottosuolo, aria, atmosfera, paesaggio, flora e fauna, ecc.). A tal proposito il Proponente dovrà trasmettere uno specifico elaborato tecnico in cui verranno riportate le suddette misure compensative esclusivamente di natura ambientale, descrivendone aspetti qualitativi, quantitativi, cronoprogramma di attuazione ed effetti sulle singole componenti ambientali;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato "Relazione su Interventi di Riqualficazione Ambientale, Opere a Verde ed Opere di Mitigazione" (Cod. RS06SIA0007A0), nel quale, al par. 3 descrive l'intervento di compensazione ambientale, affermando che *in un'area localizzata in adiacenza alla vasca di discarica sempre all'interno della particella1286 verrà eseguito un intervento di compensazione e rigenerazione ecologica attraverso la piantumazione di essenze della macchia mediterranea (...). In un area localizzata in adiacenza alla discarica ed esattamente a Nord Ovest di questa verrà realizzato su un area di circa 2155,6 mq un intervento di piantumazione con essenze della Macchia Mediterranea tale da Compensare ecologicamente utilizzo della fossa di Discarica.*

VALUTATO che la criticità n. 38 si ritiene superata.

39. Si dovrà fornire una nota di sintesi che specifichi in quale parte della documentazione si è tenuto conto delle criticità segnalate;

CONSIDERATO che il Proponente ha prodotto l'elaborato "Nota di Sintesi su Rilievi da CTS" (Cod. RS06ADD0036A0).

VALUTATO che la criticità n. 39 si ritiene superata.

5. AUDIZIONI TECNICHE CON IL PROPONENTE

CONSIDERATO che il Proponente con Nota prot. DRA n. 8040 del 07/02/2024 ha richiesto un'audizione al fine di verificare lo stato di avanzamento della procedura e affrontare eventuali problematiche burocratiche inerenti la pratica in oggetto;

CONSIDERATO che la CTS ha ritenuto di accogliere la suddetta richiesta del Proponente e ai sensi dell'art. 10 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 comma 1 lettera c) della L. n. 7/2019 e s.m.i. ha indicato la data del 15/02/2024 alle ore 15,30 per lo svolgimento dell'Audizione tecnica da remoto;

VISTA la Nota prot. DRA 9360 del 14/02/2024 recante: "*Richiesta di audizione in CTS*", con la quale il Servizio 1 del DRA ha comunicato al Proponente: "*Con riferimento alla nota prot. D.R.A. n. 8040 del 07/02/2024 inviata a questo Servizio dalla RENTECO s.r.l. relativa ad una richiesta di audizione in CTS in relazione alla procedura in oggetto, si comunica che, sentita la Commissione Tecnica Specialistica, l'incontro richiesto è stato programmato per Giovedì 15 febbraio 2024 alle ore 15.30 e si svolgerà esclusivamente in via telematica ed in modalità audio/video tramite Skype. L'indirizzo telematico da utilizzare per potere accedere all'incontro è il seguente: join.skype.com/J4NcwMyZnghJ*";

VISTE le integrazioni documentali trasmesse dal Proponente a seguito della suddetta Audizione tecnica e caricate sul Portale delle Valutazione Ambientali della Regione Siciliana al prot. n. 9946 del 15/02/2024, con allegate le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Melilli (SR)



approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003;

VISTO il Verbale dell'Audizione tecnica del 15/02/2024, pubblicato sul Portale delle Valutazione Ambientali della Regione Siciliana al prot. n. 15209 del 08/03/2024;

VALUTATO che il Proponente con la suddetta documentazione integrativa non ha fornito oggettivi elementi tecnici e amministrativi in merito al rispetto della distanza di 500 metri dal perimetro della discarica in oggetto al centro abitato di *Mongini* come individuato ai sensi:

- della **Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709/1997** (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 38 del 16 febbraio 1998), recante: “*Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo della strada (Decreto del Presidente codice della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610)*” (punto 1);
- del **Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS), aggiornato con Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 21/04/2017, al Cap. IX, punto 3** “*Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati*”;
- della **delibera di Giunta Municipale n. 69 del 14/03/2023**, recante: “*Presa atto e approvazione della nuova delimitazione del centro abitato di Melilli centro e frazioni*”;
- della recente **Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2798 del 22 marzo 2024**;

CONSIDERATO e VALUTATO che da una verifica effettuata su *Google Earth* emerge che in atto il centro abitato di *Mongini* risulta costituito da una strada principale e 4 strade che si diramano perpendicolarmente alla stessa, lungo le quali risultano insediate circa 50 fabbricati, quasi tutti destinati a civile abitazione (numero ben superiore ai 25 fabbricati di cui al punto 1 della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709/97 - G.U.R.I. n. 38 del 16 febbraio 1998).

CONSIDERATO che il Proponente con Nota prot. DRA n. 46926 del 28/06/2024 ha richiesto un'ulteriore incontro urgente (anche in call) per discutere di alcune criticità alla luce della pubblicazione del nuovo piano rifiuti della Regione Siciliana e delle osservazioni poste dal Comune di Melilli;

CONSIDERATO che la CTS ha ritenuto di accogliere anche la suddetta ulteriore richiesta avanzata dal Proponente nel principio della massima partecipazione e coinvolgimento nel procedimento amministrativo dello stesso Proponente, ai sensi dell'art. 10 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 12 comma 1 lettera c) della L. n. 7/2019 e s.m.i. ha indicato la data del 04/07/2024 alle ore 18,00 per lo svolgimento della seconda Audizione tecnica da remoto;

CONSIDERATO che il Servizio 1 del DRA con e-mail del 02/07/2024 ha trasmesso alla CTS il link della suddetta Audizione;

CONSIDERATO che il Servizio 1 del DRA con e-mail del 03/07/2024 ha comunicato alla CTS della ricezione di una mail da parte del proponente in merito all'incontro con codesta CTS in un primo momento previsto per il 04/07/2024 alle ore 18.00. La RENTECO chiede di poter posticipare l'incontro stesso ad una data successiva al 9 luglio, dunque a partire dal 10 in avanti. Si resta in attesa di cortese riscontro per poter comunicare al proponente una eventuale nuova Vs. disponibilità.

CONSIDERATO che la CTS nel principio della massima partecipazione e coinvolgimento nel procedimento amministrativo del Proponente ha ritenuto di accogliere anche il suddetto rinvio avanzato dal Proponente e ha indicato la data del 10/07/2024 alle ore 08,45 per lo svolgimento della suddetta seconda Audizione tecnica da remoto;

CONSIDERATO che il Servizio 1 del DRA con e-mail del 10/07/2024 ha informato il referente del Gruppo Istruttorio della CTS, che il Proponente, con e-mail del 09/07/2024, ha comunicato che a causa del



protrarsi della nostra indisponibilità a presenziare all'audizione convocata per la giornata di domani 10 luglio 2024 alle ore 08,45, ci vediamo costretti, nostro malgrado, a rinunciare. Vi ringraziamo per la disponibilità manifestata e rinnoviamo cordiali saluti.

VALUTATO che nonostante la doppia disponibilità manifestata dalla CTS per lo svolgimento di una seconda Audizione tecnica in merito alla Procedura in esame, il Proponente ha spontaneamente rinunciato alla stessa;

6. VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi della capacità di **80.000 mc**, in contrada Petrarò del Comune di Melilli (SR), su una superficie di **12.891 mq** di cui **7.350 mq** occupati dal bacino della discarica, utilizzando l'invaso di una discarica per rifiuti speciali **tipo 2B** già realizzata, che non è stata mai messa in esercizio e che si prevede di recuperare;

CONSIDERATO e VALUTATO che, in relazione al criterio escludente di localizzazione, nello SIA rielaborato il Proponente ha riformulato l'elenco dei codici EER affermando che non sono presenti rifiuti pericolosi di alcun tipo, contenenti amianto, liquidi, biodegradabili, putrescibili e odorigeni e, pertanto, la distanza da rispettare dal centro abitato per le "Discariche di rifiuti non pericolosi non putrescibili" è di 500 metri, mentre l'impianto dista 2,3 Km dal centro abitato più vicino, Villasmundo frazione di Melilli.

CONSIDERATO e VALUTATO che nel Piano Regionale Gestione Rifiuti Speciali (PRGRS), aggiornato con Decreto del Presidente della Regione n. 10 del 21/04/2017, al Cap. IX, punto 3 "*Indicazioni di dettaglio relativamente alle distanze dai centri abitati*", viene precisato "*Il centro abitato è qui considerato come definito dall'art. 3 Comma 1 punto 8 del nuovo codice della strada D. Lgs. n. 285/1992 e smi. La delimitazione del C.A., che sarà curata dal Comune, indica: l'insieme di edifici (raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada).*

CONSIDERATO e VALUTATO che la recente **Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2798 del 22 marzo 2024** ha ribadito ulteriormente la suddetta definizione affermando testualmente: "*questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di precisare (Cons. Stato, sez. IV, 19 agosto 2016, n. 3656), la definizione di centro abitato non è rinvenibile in termini univoci, per cui occorre far riferimento a criteri empirici elaborati dalla giurisprudenza. Esso trova ora riscontro nell'art. 3 del c.d. nuovo codice della strada, che lo identifica in un «insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine», che tuttavia nasce per esigenze di diversificazione delle regole di circolazione stradale. Va dunque individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili. La sua rilevanza urbanistica discende dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che introducendo l'art. 41-quinquies nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l'edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell'edificazione dal nastro stradale. Non risponde dunque al preciso disposto del richiamato art. 41-quinquies, comma 6, della l. 17 agosto 1942, n. 1150, assimilare ciò che nel lessico comune fa pensare all'originario nucleo abitato (il "borgo antico", appunto), alla necessaria perimetrazione di una zona espressamente richiesta dalla legge";*

CONSIDERATO e VALUTATO che il Comune di Melilli, con delibera di Giunta Municipale n. 69 del 14/03/2023, recante "Preso atto e approvazione della nuova delimitazione del centro abitato di Melilli centro e frazioni", ha approvato la nuova delimitazione del centro abitato di Melilli e delle Frazioni di Città Giardino e Villasmundo, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii., e dalla tav. 2 "Villasmundo" emerge che la distanza dalla recinzione della discarica alla perimetrazione del centro abitato **è inferiore a 300 metri**.



CONSIDERATO e VALUTATO che il suddetto provvedimento amministrativo adottato dalla Giunta Municipale di Melilli (SR), ai sensi della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 29 dicembre 1997, n. 6709/1997 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 38 del 16 febbraio 1998), recante: “*Direttive in ordine all’individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all’interno dei centri abitati, a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo della strada (Decreto del Presidente codice della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610)*”, risulta vigente ed efficace, stante che nessuna opposizione allo stesso è stata rinvenuta agli atti della procedura in oggetto;

CONSIDERATO e VALUTATO che il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), all’art. 3, comma 1, punto 8 definisce: *CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada;*

CONSIDERATO e VALUTATO che il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), all’art. 4 (*Delimitazione del centro abitato*), recita testualmente:

1. *Ai fini dell’attuazione della disciplina della circolazione stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, provvede con deliberazione della giunta alla delimitazione del centro abitato.*

2. *La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall’art. 3 è pubblicata all’albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.*

CONSIDERATO e VALUTATO che nella nota del Settore Territorio – Urbanistica – Ambiente del Comune di Melilli (prot. 22264 del 31/08/2023), viene espresso **parere negativo** all’iniziativa progettuale in quanto “*la distanza misurata dalla recinzione dell’impianto della discarica in progetto al perimetro del centro abitato è di circa 260 metri*”.

CONSIDERATO che in data **13 maggio 2024** il Consiglio Comunale di Melilli (SR), con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 ha approvato all’unanimità il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Melilli (SR), che sostituirà il precedente PRG approvato con Decreto Dir. n. 1050/DRU del 22/09/2003 e pertanto a partire da tale data risultano in vigore le norme di salvaguardia di cui all’art. 12 comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. recepito in Sicilia dalla L.R. n. 16/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che in data 07/06/2024 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico del suddetto PRG (revisione complessiva);

CONSIDERATO e VALUTATO che nella **Tav. 14b – bis Villasmundo** (Zonizzazione), l’area della c/da *Mongina* viene identificata come una zona *ZONA AGRICOLA A VOCAZIONE TURISTICO – STAGIONALE (ET1 e ET2) e ZONA COMMERCIALE IN AMBITO AGRICOLO (ETd)*.

CONSIDERATO e VALUTATO che nella Relazione Tecnica del suddetto PRG (revisione complessiva) l’area della c/da *Mongina* viene descritta come **densamente edificata**;

CONSIDERATO che da quanto dichiarato dal Proponente l’area di intervento ricade all’interno del Sito di Interesse Nazionale (S.I.N) di Priolo, come definito dal D.M. del 10.03.2006, che ha individuato la nuova perimetrazione del S.I.N., pertanto, soggetta a caratterizzazione dei suoli e delle falde il cui iter si è concluso positivamente il 15.04.2021 con l’emissione del decreto n. 000052 da parte del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare.



CONSIDERATO che la conclusione del suddetto procedimento è avvenuta con l'approvazione di Analisi di Rischio sanitario, per la quale all'Art. 1.2 del Decreto così riporta: "*in caso di modifica dell'assetto del sito e stato dei luoghi (es, realizzazione di edifici sul sito), o di rinvenimento, a seguito di nuove indagini sul sito, di valori di concentrazione superiori ai valori massimi riscontrati, dovrà essere presentata una nuova analisi di rischio che tenga conto delle modifiche intercorse*".

CONSIDERATO che con **Nota prot. n. 00073900 del 19/04/2024** il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - *Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche* - Divisione VII: *Bonifica dei siti di interesse nazionale*, recante: **(ID SIN_04) S.I.N. "Priolo". Riperimetrazione ai sensi dell'art. 17-bis del D.L. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233**, ha indetto la **Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona**, ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. (in corso di espletamento);

CONSIDERATO che nell'ambito della CdS sono state acquisite le osservazioni da parte di associazione portatrici di interessi diffusi (Legambiente, Italia Nostra, La Ginestra Villasmundo - A.P.S. - Ente del Terzo Settore) nelle quali riferiscono di incendi verificatisi all'interno del bacino della discarica che hanno portato al sequestro della discarica, nonché di ulteriori gravi criticità in merito all'effetto cumulo con altre discariche attive nell'area in oggetto,

CONSIDERATO e VALUTATO che a seguito del **Parere Istruttorio Intermedio CTS n. 185/2022 del 27/10/2022**, sono pervenute le seguenti osservazioni, attraverso il Portale delle Valutazioni Ambientali della Regione Siciliana:

- **Legambiente** con la Nota prot. DRA n. 54646 del 17/07/2023, la Nota prot. DRA n. 56351 del 21/07/2023 e la Nota prot. DRA n. 65178 del 01/09/2023 ha presentato osservazioni di carattere generale, un dettagliato dossier e specifiche osservazioni sulla Conferenza di Servizi del 31/08/2023, nei quali segnala le gravi criticità derivanti dalla realizzazione della discarica in oggetto e in particolare rappresenta:
 - la presenza nelle immediate vicinanze di un importante sito archeologico risalente al Neolitico (villaggio fortificato e Timpa Ddieri nei pressi della c/da Petrarò);
 - la presenza di diverse cave di origine calcarea nelle aree in oggetto;
 - il complesso e articolato iter che ha portato alla prima autorizzazione della discarica in oggetto;
 - i presunti reati ambientali che si sarebbero consumati nell'area in oggetto con le conseguenti vicende giudiziarie (annullamento di provvedimenti, sequestri di aree, ecc.);
 - le previsioni dei seguenti strumenti di programmazione:
 - Piano del Consorzio ASI di Siracusa;
 - Piano regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio;
 - Piano Regolatore Generale del Comune di Melilli (SR) approvato con D.Dir n. 1050/D.R.U. del 22/09/2003;
 - che dai dati ricavabili dalla centralina ARPA più prossima alla discarica in progetto (l/tà Marcellino - Augusta) ha costantemente registrato negli anni 2019, 2020 e 2021 il superamento del valore limite annuale di 5 µg/mc per il cancerogeno benzene (Relazione Annuale ARPA sullo stato della qualità dell'aria nella Regione Siciliana);
- **Italia Nostra** con la Nota prot. DRA n. 51602 del 06/07/2023 fa emergere la presenza, nell'area adiacente alla discarica in oggetto, di un importante sito archeologico risalente al Neolitico (villaggio fortificato e Timpa Ddieri nei pressi della c/da Petrarò), inoltre segnala gravi criticità derivanti dagli incendi



che annualmente si registrano con regolarità nella discarica in oggetto con gravi danni alla salute pubblica e all'ambiente circostante, nonché dall'assetto geologico e strutturale dell'area caratterizzata da cave di origine calcarea con elevata permeabilità che favoriscono un acquifero di acque sotterranee particolarmente efficace e per le falde freatiche (in particolare nell'attuale momento di grave crisi idrica per la quale con Delibera del Consiglio dei Ministri del 06/05/2024 è stato istituito lo stato di emergenza nazionale per la siccità in Sicilia una durata di 12 mesi);

- **La Ginestra Villasmundo - A.P.S. - Ente del Terzo Settore**, con la Nota prot. DRA n. 51363 del 05/07/2023 contesta al Proponente la mancata valutazione dell'effetto cumulo con altre discariche attive ed esaurite nell'area in oggetto;
- **Gruppo di n. 7 cittadini** con Nota prot. DRA n. 54739 del 17/07/2023 che di fatto reiterano le criticità e le osservazioni già avanzate dai SCMA di cui sopra;

CONSIDERATO e VALUTATO che il Proponente non ha fornito alcun riscontro in ordine a tutti i suddetti elementi né risulta, dalla relazione geologica-tecnica e sismica integrativa prodotta a febbraio 2022, l'esecuzione di sondaggi all'interno del bacino della discarica, essendo stati presi in esame (nel bacino della discarica) i sondaggi effettuati nel 2011.

CONSIDERATO e VALUTATO che ARPA SICILIA con nota prot. DRA n. 64843 del 31/08/2023 ha richiesto la revisione del PMA al fine di rendere un quadro più chiaro e completo dei monitoraggi proposti ed in coerenza con le Linee Guida Ministeriali, senza che il Proponente abbia dato riscontro a tale richiesta;

CONSIDERATO e VALUTATO che nel parere prot. DRA n. 64843 del 31/08/2023 reso da ARPA SICILIA sul PMA, per la componente "suolo" viene riportato: *si ritiene che vada eseguita un'indagine ante-operam almeno sul sondaggio che in fase di caratterizzazione è risultato non conforme per il parametro Mercurio, sia per il top-soil che per gli strati più profondi (fino a dieci metri), solo al fine di confermare la validità delle indagini svolte prima del 2021. In questo caso, come prescritto dal Ministero, si farà riferimento alle CSR approvate a seguito dell'analisi di rischio. Anche in questo caso si chiede di indicare le modalità di campionamento ed analisi e le metodiche analitiche di riferimento.*

CONSIDERATO e VALUTATO che nel parere prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023 reso dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa viene precisato: *considerato che la prescrizione di presentazione di una nuova Analisi di Rischio in caso di modifica del sito e dello stato dei luoghi, derivante dal Decreto Direttoriale del Ministero della Transizione Ecologica n. 52 del L6/04/2021, è di competenza del Ministero citato, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. L52/2006 e ss.mm.ii., si ritiene che la proposta avanzata dalla società, di effettuare tale analisi di rischio a valle della realizzazione delle opere in progetto, venga sottoposta da parte dell'Autorità Regionale competente al Ministero della Transizione Ecologia, oggi MASE, per la condivisione o meno di quanto proposto dalla società;*

VALUTATO che occorre sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica se l'analisi di rischio debba o meno essere effettuata a valle della realizzazione delle opere in progetto;

CONSIDERATO e VALUTATO che con nota prot. DRA 64843 del 31/08/2023 ARPA SICILIA ha richiesto la revisione del PMA al fine di rendere un quadro più chiaro e completo dei monitoraggi proposti ed in coerenza con le Linee Guida Ministeriali., in particolare per le componenti ambientali: atmosfera; suolo; acque sotterranee e rumore;

CONSIDERATO e VALUTATO che, relativamente al riutilizzo dei teli in HDPE esistenti nel sistema di barriera di confinamento delle sponde del bacino di discarica, il Proponente non ha chiarito se siano integri ed idonei alla destinazione d'uso;

CONSIDERATO e VALUTATO che non è prevista la realizzazione dell'impianto di convogliamento e trattamento del biogas di discarica, ai sensi del D.Lgs. n. 721/2020, né risulta presente il controllo nel "Piano di sorveglianza e controllo", malgrado la presenza nei codici EER da abbancare dei seguenti capitoli



di rifiuti ai quali si possono associare emissioni di sostanze volatili: 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone; 77 03 Miscele bituminose catrame di carbone e prodotti contenenti catrame; 19 05 Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi (EER 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostati), e (EER 19 05 03 compost fuori specifica); 19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda (rifiuti solidi e fanghi), come espressamente richiesto dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa con il suddetto parere acquisito al prot. DRA n. 64707 del 30/08/2023;

VALUTATO che il Progetto non risulta coerente e compatibile con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, in particolare non rispetta la distanza minima di 500 metri dal centro abitato (criterio escludente);

VALUTATO, pertanto, che la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente non appare sufficiente a superare tutte le criticità indicate nel Parere Istruttorio Intermedio n. 185/2022 del 27/10/2022 e quelle ulteriori emerse durante lo svolgimento delle Conferenze di Servizi;

VISTA la Sentenza C-147/15 della Corte di Giustizia UE Sez. 4[^] del 28 luglio 2016, in cui vengono trattati anche i principi fondamentali finalizzati alla miglior tutela possibile dell'ecosistema e della salute umana, concetto quest'ultimo successivamente e definitivamente sancito dalla **Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente"**;

CONSIDERATO che nel caso in esame l'attività proposta di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, interessa un'area di un'ex discarica realizzata circa 25 anni fa (non entrata in esercizio), già degradata e vulnerabile dal punto di vista ambientale, come emerge dalla suddetta documentazione prodotta da Legambiente, Italia Nostra, La Ginestra Villasmundo - A.P.S. - Ente del Terzo Settore, Gruppo di cittadini), pertanto in contrasto con i principi costituzionali e giurisprudenziali di cui sopra;

VISTO l'art. 14-quater (Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione siciliana) del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante: "*Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023*", convertito con modificazioni dalla **L. 2 febbraio 2024, n. 11** (pubblicata nella G.U.R.I. 07/02/2024, n. 31);

VISTI in particolare i commi 1 e 2 del suddetto art. 14-quater, che dispongono testualmente:

1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e



la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b) mediante procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente.

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 800/2024 del 28/04/2024, con il quale il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Straordinario per il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 21 marzo 2024, recante: “*Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Stralcio Rifiuti Urbani*”, con i relativi allegati;

VISTA l'Ordinanza n.1 del 08 aprile 2024 “*Svolgimento della Valutazione di impatto ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti - Stralcio Rifiuti Urbani*”, adottata dal Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario Straordinario D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 febbraio 2024, n. 11;

VALUTATO che il progetto in argomento genera impatti negativi permanenti sulle componenti ambientali (aria, suolo, sottosuolo, acqua, paesaggio, salute pubblica, ecc.), non attenuabili con specifiche opere di compensazione e/o di mitigazione ambientale;

VALUTATO pertanto che il Proponente potrà utilmente presentare una nuova proposta progettuale (discarica di inerti ai sensi della tab. 3 del D.M. 03.03.2003), tenendo conto di tutte le indicazioni tecniche fornite dalla CTS nel corso del procedimento in oggetto;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

ESPRIME

parere non favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del “*Progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare su terreno sito in c.da Petrarò*” - Comune di Melilli (SR)”.



**ATTESTAZIONE PRESENZA DEI COMPONENTI
ADUNANZA DEL 12.07.2024
COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA
per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale**

1.	Aiello	Tommaso	Presente
2.	Arcuri	Emilio	Presente
3.	Armao	Gaetano	Presente
4.	Baratta	Domenico	Presente
5.	Bendici	Salvatore	Assente
6.	Bonaccorso	Angelo	Presente
7.	Bordone	Gaetano	Presente
8.	Caldarera	Michele	Presente
9.	Calenduccia	Angelo	Presente
10.	Cammisa	Maria Grazia	Presente
11.	Casinotti	Antonio	Presente
12.	Castellano	Gianlucio	Presente
13.	Cilona	Renato	Presente
14.	Corradi	Alessandro	Assente
15.	Cucchiara	Alessandro	Presente
16.	Currò	Gaetano	Presente
17.	D'Urso	Alessio	Presente
18.	Daparo	Marco	Presente
19.	Dieli	Tiziana	Presente
20.	Dolfin	Sergio	Presente
21.	Gentile	Giuseppe	Presente
22.	Guglielmino	Antonino	Assente
23.	Ilarda	Gandolfo	Presente
24.	Iudica	Carmelo	Presente
25.	Latona	Roberto	Presente
26.	Lipari	Pietro	Presente
27.	Lo Biondo	Massimiliano	Presente
28.	Maio	Pietro	Presente
29.	Mangiarotti	Maria stella	Presente
30.	Martorana	Giuseppe	Presente
31.	Mastrojanni	Marcello	Assente
32.	Mignemi	Giuliano	Presente
33.	Modica	Dario	Presente
34.	Montalbano	Luigi	Presente
35.	Orifici	Michele	Presente
36.	Pagano	Andrea	Presente
37.	Pantalena	Alfonso	Presente
38.	Patanella	Vito	Presente
39.	Pedalino	Andrea	Presente



40.	Pergolizzi	Michele	Presente
41.	Piscitello	Fabrizio	Presente
42.	Ranno	Maurizio	Assente
43.	Ronsisvalle	Fausto	Assente
44.	Sacco	Federica	Presente
45.	Saladino	Salvatore	Presente
46.	Salvia	Pietro	Presente
47.	Santoro	Piero	Presente
48.	Savasta	Giovanni	Presente
49.	Saverino	Arcangela	Presente
50.	Seidita	Giuseppe	Presente
51.	Seminara	Salvatore	Assente
52.	Spinello	Daniele	Presente
53.	Vernola	Marcello	Assente
54.	Versaci	Benedetto	Presente
55.	Villa	Daniele	Presente
56.	Viola	Salvatore	Assente

I sottoscritti, preso atto del verbale della riunione del 12.07.2024, attesta il voto dai componenti espresso e verbalizzato e la presenza e l'assenza degli stessi.

Il Segretario
Avv. Vito Patanella

VITO

PATANELLA

Firmato digitalmente
da VITO PATANELLA
Data: 2024.07.16
19:49:36 +02'00'

Il Presidente
Prof. Avv. G. Armao